

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato» (384)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 7 e <i>passim</i>
D'AMELIO (DC)	3
GARIBALDI (PSI)	25, 30, 31 e <i>passim</i>
GASPARI, ministro per la funzione pubblica	4, 7, 8 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI)	4, 5, 7 e <i>passim</i>
MANCINO (DC)	19, 20, 27 e <i>passim</i>
MURMURA (DC), relatore alla Commissione	3, 6, 9 e <i>passim</i>
RASTRELLI (MSI-DN)	4, 7, 9 e <i>passim</i>
SANDULLI (DC)	15, 20, 22 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC)	3, 7, 8 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	14

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato» (384)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato».

Onorevoli senatori, desidero informarvi che non ci è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio. Proporrei pertanto di aggiornare al pomeriggio i nostri lavori.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,45 e sono ripresi alle ore 17,50.

PRESIDENTE. Comunico che dalla 5^a Commissione permanente è pervenuto il seguente parere sul disegno di legge n. 384:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che con appositi emendamenti si chiarisca in modo inequivoco che tutti i benefici economici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 cessano di avere validità col 30 giugno 1984, così come espressamente previsto dal primo comma dell'articolo 1 in ordine alla proroga del trattamento economico provvisorio ivi disciplinato.

In ordine agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, la Commissione esprime parere contrario su tutte le modifiche proposte in quanto il loro accoglimento provocherebbe oneri aggiuntivi allo stato privi di copertura, fatta eccezione per gli emendamenti 2.2 e 2.3 dei senatori Maffioletti e Taramelli che non pongono problemi di copertura e sui quali comunque il Governo ha espresso riserve in merito. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dal Governo nella nuova formulazione che ne limita la portata al solo comma nel quale si specifica che le norme di cui al precedente articolo 2 sono estese con le stesse modalità e limiti ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni».

Alla luce di tale parere sarebbe opportuno che venisse presentato, magari ad iniziativa del relatore, un emendamento in cui si precisi che tutti i benefici economici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 cessano di avere validità col 30 giugno 1984.

Il parere della 5^a Commissione fa salvi gli emendamenti 2.2 e 2.3 presentati dai senatori Maffioletti e Taramelli, cui non viene mosso alcun rilievo. Per maggiore chiarezza do lettura di tali emendamenti.

L'emendamento 2.2 tende a sopprimere al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole «ai dirigenti», l'inciso: «compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori».

L'emendamento 2.3 tende a sostituire, sempre al primo comma, le parole: «ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «con gli stessi limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

L'articolo 2-bis proposto dal Governo è del seguente tenore: «Le norme di cui al precedente articolo 2 sono estese con le stesse modalità e limiti ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 30 giugno 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, sono maggiorati del 13 per cento.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio

risultati inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti.

L'emendamento 1.1, presentato dal senatore Saporito, tende a sostituire il secondo comma con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1983 e dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, sono rispettivamente maggiorati del 13 per cento e del 14 per cento».

L'emendamento 1.2, sempre del senatore Saporito, tende a sostituire al quarto comma le parole: «1° gennaio 1984» con le altre: «1° gennaio 1983».

L'emendamento 1.3, presentato dal senatore Rastrelli, è identico all'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.4, anch'esso del senatore Rastrelli, è identico all'emendamento 1.2.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Data la particolare situazione e l'impegno assunto dal Governo di presentare al più presto un disegno di legge sulla dirigenza che consenta una disciplina armonica e precisa per tutta la categoria, il relatore dichiara di condividere il parere della Commissione bilancio e prega i presentatori di ritirare gli emendamenti che non siano con essi consonanti.

Tengo comunque a precisare che, se non ci trovassimo in questa situazione, tali emendamenti meriterebbero la nostra approvazione.

D'AMELIO. Signor Presidente, premetto che sono presente in sostituzione di un com-

ponente di questa Commissione. Essendo stato estensore del parere della 5^a Commissione, vorrei precisare che, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Saporito, la Commissione ha ritenuto di dover esprimere parere contrario per la mancanza di copertura finanziaria, anche se nella sostanza essi apparivano pienamente condivisibili. In proposito c'è un'impegno assunto dal Ministro per un provvedimento organico che è auspicabile recepisca il contenuto di tali emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai senatori Maffioletti e Taramelli, ho dato il mio parere favorevole poichè comportano una riduzione di spesa. Il Ministro, tuttavia, ha fatto presente che dal loro accoglimento deriverebbe una disparità di trattamento che ha costituito motivo di perplessità nell'ambito della Commissione. Questo è però un giudizio che non riguarda la Commissione bilancio, bensì quella di merito.

SAPORITO. Signor Presidente, alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente e di quanto ha detto il senatore D'Amelio nel suo intervento, dichiaro che, aderendo all'invito del relatore, trasformerò gli emendamenti da me presentati in ordini del giorno, prendendo atto della disponibilità del Governo ad esaminare i diversi problemi in essi sollevati.

Le nostre proposte di modifica riguardavano in particolare l'adeguamento dei termini del beneficio del 13 per cento e la definizione di un giusto criterio di determinazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario. L'emendamento che a tale proposito avevamo presentato all'articolo 2 era strettamente connesso ad un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato — e accettato anche dal Governo — in occasione della conversione in legge del decreto-legge che concedeva provvisoriamente un nuovo trattamento economico. Sulla base di tale ordine del giorno, il Ministro per la funzione pubblica aveva predisposto provvedimenti amministrativi di attuazione che il Ministero del tesoro ha invece bloccato. Il nostro emendamento intendeva ribadire l'orientamento espresso dal Senato, ma soprat-

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

tutto rendere agevole la definizione dei punti chiave dell'ordine del giorno. È ingiusto infatti, a nostro avviso, da una parte concedere benefici e dall'altra non ricalcolare il lavoro straordinario sulla base che abbiamo indicato appunto nella nostra proposta di modifica.

Ci rendiamo conto che effettivamente per talune proposte di modifica si pone un problema di copertura finanziaria; tuttavia, per quanto concerne il lavoro straordinario, a nostro avviso questo problema non sussiste, esistendo un fondo globale con cui poteva essere coperta la voce relativa alla rimodulazione del compenso orario straordinario, anche se non c'è un riferimento specifico al riguardo.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 6-bis, da me presentato insieme ai senatori Mancino e Pavan, riconosciamo che l'estensione dei benefici previsti per i dirigenti dello Stato ai dirigenti del parastato comporta una spesa. Prendiamo atto, pertanto, delle osservazioni della Commissione bilancio. Tuttavia, anche a questo riguardo presenteremo un ordine del giorno perchè il problema è maturo: ormai la parificazione delle posizioni dei dirigenti del parastato con quelle dei dirigenti dello Stato non è più rinviabile; e speriamo che in tempi brevi il Governo, anche in conformità all'orientamento che ha espresso, affronti definitivamente tale questione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, ho udito dianzi il suo invito ad uniformare il testo del provvedimento al parere espresso dalla 5^a Commissione con la presentazione di un apposito emendamento. A mio avviso, sarebbe opportuno presentare due emendamenti tendenti ad inserire nel primo comma degli articoli 2 e 4, rispettivamente dopo le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1984» e «Dal 1° gennaio 1984», le parole: «e fino al 30 giugno 1984».

MAFFIOLETTI. Bisognerebbe allora estendere la modifica anche agli articoli 3, 5 e 6.

RASTRELLI. Già ieri, in sede di discussione generale, abbiamo sostenuto l'incongruen-

za di questo disegno di legge per il modo in cui viene adottato, per la parzialità dei provvedimenti che vi sono inseriti e per l'ingiustizia sostanziale che lo stesso Governo riconosce. Non siamo riusciti a comprendere, dopo la discussione di ieri in quest'aula e quella di oggi in Commissione bilancio, per quale motivo il Governo voglia fare questo provvedimento provvisorio quando esistono nella legge finanziaria e nella legge di bilancio alcuni stanziamenti (mi pare che ammontino a 1.000 miliardi, e questa mattina ne abbiamo parlato in Commissione bilancio) con i quali sarebbe possibile dare a questa materia una sistemazione organica e definitiva.

Per quanto riguarda la precisazione che il Governo è stato costretto a fare circa l'inserimento, all'articolo 2 e all'articolo 4, delle parole «fino al 30 giugno 1984», debbo dire che la proposta non ci convince. Il collega Sandulli ha precisato che per l'alta dirigenza, non scaturendo gli aumenti da contratti collettivi, gli aumenti stessi potrebbero, sempre dal punto di vista teorico, essere revocabili alla scadenza del periodo di vigenza, che sarebbe fissato nel semestre, qualora venga accolta la proposta del ministro Gaspari. Se non dovessero seguire altre disposizioni normative che regolino la materia, ci troveremo dinanzi ad un'attribuzione provvisoria di aumenti al personale dirigente dello Stato con successive revoche. Siccome in Italia tutto ciò che è provvisorio tende a diventare definitivo, non facciamo alcun affidamento sulla possibilità che il Governo entro il 30 giugno 1984 provveda organicamente sulla materia.

Sono questi i motivi per i quali insistiamo sugli emendamenti. Deve risultare chiaro a tutti che la maggioranza e il Governo, pur avendone la possibilità, rifiutano di retrodatare, come sarebbe giusto, l'applicazione di aumenti impegnando una maggiore somma rispetto a quella stanziata (che peraltro attinge alle disponibilità già esistenti nella legge di bilancio), cioè rifiutano di compiere un atto di giustizia sostanziale, che darebbe sicurezza ai dipendenti. Infatti, si potrebbe evitare quella scadenza semestrale che è una spada di Damocle che pende sulla stessa sicurezza economica dei dipendenti dello

Stato, e soprattutto di quelli che sono chiamati a svolgere le funzioni più delicate nella pubblica amministrazione. Ci si lamenta sempre che la pubblica amministrazione non funziona e che è in uno stato di dissesto. Nel momento in cui abbiamo rilevato dalle tabelle che sono qui a disposizione qual è la mortificante situazione economico-retributiva in cui versano gli alti dirigenti dello Stato, il non voler operare in questo senso significa avere una volontà punitiva nei confronti di certi settori della pubblica amministrazione. A questa volontà punitiva noi non possiamo che reagire in questa sede, che è sede deliberante, affinché sia chiaro che, se il provvedimento verrà approvato e passerà all'altro ramo del Parlamento (dove ci auguriamo che non venga ratificato), la responsabilità ricadrà sul Governo e sulla maggioranza.

MAFFIOLETTI. Secondo il Gruppo comunista, gli emendamenti del senatore Rastrelli sono preclusi dal parere espresso dalla 5^a Commissione. Il senatore Saporito, che aveva presentato emendamenti identici, ha dichiarato infatti di ritirarli. Comunque in questo caso il problema non è soltanto quello della copertura finanziaria, ma anche quello di una corretta politica del pubblico impiego. Il parere espresso dalla 5^a Commissione è un parere circoscritto a questi emendamenti, come d'altra parte doveva essere; ma ho sentito dichiarare in quest'aula dal senatore D'Amelio, che fa parte della Commissione bilancio, e dal senatore Saporito, che si è riservato di trasformarli in ordini del giorno, che si tratta di emendamenti che sarebbero giusti nel merito. Quindi il problema che ci si pone è quello di quale linea di politica retributiva si voglia seguire.

Inoltre c'è la grave questione del controllo dei flussi finanziari per quanto riguarda la spesa di parte corrente. Vorrei infatti sottolineare che si presenta al nostro paese il problema del costo del lavoro pubblico; cioè di fronte al disavanzo dello Stato, di fronte al trend di spesa, di fronte all'accrescimento quantitativo di questa spesa non vi è un aumento della produttività della pubblica amministrazione; abbiamo il problema del

costo del lavoro come problema generale, e in particolare abbiamo il problema del costo del lavoro nella pubblica amministrazione. La questione è nelle mani del legislatore che può risolverla sia controllando i flussi di spesa sia organizzando le previsioni legislative in maniera da assicurare la produttività della spesa. Quando il denaro viene speso male, e quindi l'incremento retributivo viene concesso in modo errato, si alimenta un indirizzo negativo della spesa pubblica e non si va nella direzione della produttività della spesa. In questo caso, secondo il nostro punto di vista, il Governo non si preoccupa di questo andamento negativo, tanto che lo alimenta in diverse direzioni. Riporto alcuni esempi. Vi sono dei provvedimenti in corso al Ministero dell'agricoltura per quanto riguarda l'estensione dell'indennità d'istituto della polizia di Stato, che è abbastanza consistente, al personale civile addetto al Corpo forestale, cioè agli ingegneri, ai geometri e agli operatori specializzati in forza amministrativa presso il Ministero dell'agricoltura (sembra con decreto). Il Ministero delle finanze sta provvedendo ad un elevamento del tetto di lavoro straordinario da 104 ore a 304 ore. Il Ministero del tesoro caldeggia un disegno di legge — per il quale è stata richiesta l'urgenza al Senato nella seduta di ieri e che sarà deliberato prossimamente, non essendo stato possibile esaminarlo ieri per esigenze tecniche — che riguarda le direzioni provinciali del Tesoro. In questo disegno di legge si prevede che l'area dirigenziale abbia uno scorrimento, cioè vi si inserisce tutto il personale dell'ex carriera direttiva con un effetto dirompente verso gli altri Ministeri. Infatti mi risulta che presso il Ministero di grazia e giustizia e presso il Ministero delle finanze sono già pronti i provvedimenti per seguire questo andamento. Questa estensione a tutti gli ex direttivi dello Stato comporta diverse migliaia di miliardi di aggravio al di là dei principi della legge-quadro. Vi sono anche problemi relativi all'anzianità pregressa dei dipendenti delle regioni e degli enti locali. Tutto ciò è preoccupante; questa tendenza deve essere posta sotto controllo e richiede una inversione di linea.

Per quanto riguarda questo provvedimento, noi avevamo pensato all'inizio, come ho già detto, di proporre uno scaglionamento degli aumenti. Lo scaglionamento è stato richiesto dal Governo al tavolo della trattativa per tutti i contratti, ed è stato richiesto in particolare al tavolo della trattativa del personale pubblico in generale. Per gli impiegati dello Stato è stato concesso ed è stato definito, per cui questi impiegati hanno avuto un aumento che non è tuttavia operativo. Vogliamo quindi affrontare il problema dello scaglionamento degli aumenti proprio perchè questo disegno di legge è provvisorio e riguarda soltanto sei mesi.

Non abbiamo presentato un emendamento formale in quanto non avrebbe avuto senso, trattandosi di un provvedimento semestrale. Comunque si deve agire con razionale rigore, e anche se non si può scegliere la strada dello scaglionamento degli aumenti bisogna che questo provvedimento segua una direzione coerente.

Ecco perchè il parere della Commissione bilancio, anche se circoscritto, anche se non ben motivato, è tuttavia un parere che, almeno per quanto riguarda l'articolo 1, mi sembra vada accolto.

Il mio Gruppo si è trovato ad affrontare una questione: se consentire a questo disegno di legge di procedere in sede deliberante o se considerare l'opportunità di avanzare la richiesta di rimessione in sede referente, che ci è concessa in base al Regolamento. Si tratta di una valutazione che teniamo aperta.

Se il disegno di legge si muove su un terreno strettamente economico, indispensabile ad una perequazione, si può discutere sulla misura di tale perequazione. Si tratta di quattro o cinque articoli che riguardano trattamenti economici per i quali è normale che si possa procedere in sede deliberante, anche in considerazione del fatto che il Governo ha tardato a presentarli.

È razionale ed equilibrato pensare che si possa affrontare un argomento di questo genere, malgrado la tardività della presentazione. Se non si appesantisce questo disegno di legge con emendamenti che non solo toccano problemi di copertura, ma vanno oltre

una linea rigorosa, che vuole contenere i riconoscimenti economici, pur giusti, che vanno dati alla dirigenza statale entro binari accettabili di razionalità legislativa, allora la strada è percorribile.

Se, invece, si deborda da questa linea uscendo dalla logica dell'articolo 1, per la quale si tratta di prorogare un trattamento economico e di integrarlo in maniera giusta rispetto all'inflazione, in relazione a quello che hanno avuto gli altri settori dell'impiego statale, dovremo rimeditare la nostra opinione sull'opportunità di un esame in sede deliberante e sciogliere la riserva che ho precedentemente formulato; perchè si tratta di mantenere, o riportare per certi aspetti (abbiamo presentato degli emendamenti), questo disegno di legge entro un binario di coerenza legislativa rispetto anche all'impianto della disciplina sulla dirigenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Se si vuole modificare quel provvedimento, che è organico, lo si deve fare con una legge organica. Se questo è un provvedimento di proroga dei trattamenti economici e di perequazione economica, non deve superare questi limiti. Solo questa impostazione ci consentirà di procedere tranquillamente nella sede deliberante.

MURMURA, relatore alla Commissione. Per le considerazioni già fatte sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Rastrelli, anche se riconosco che il problema della dirigenza deve essere considerato nella sua completezza, tenendo conto anche dei benefici concessi agli altri dipendenti dello Stato con decorrenza 1° gennaio 1983. L'urgenza di dare una soluzione transitoria a questo problema, tenendo conto che il 31 dicembre 1983 scade l'attuale trattamento economico, mi impone di esprimere parere contrario, pregando il senatore Rastrelli di ritirare gli emendamenti da lui presentati, analogamente a quanto ha fatto il senatore Saporito.

Invito inoltre il senatore Maffioletti a considerare alla luce di questa provvisorietà l'intero provvedimento, tenendo conto dell'impegno preciso, ribadito numerose volte,

assunto dal Governo circa la prossima presentazione di un disegno di legge di riordino globale della dirigenza dello Stato.

Per questo, come avevo preannunciato, presento un emendamento tendente a permettere all'inizio del secondo comma dell'articolo 1 le parole: «In attesa della riforma della dirigenza dello Stato ed».

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, insiste per la votazione?

RASTRELLI. Vorrei conoscere in modo preciso il motivo per cui dovrei ritirare i miei emendamenti. Inoltre vorrei conoscere fin d'ora l'atteggiamento del Gruppo comunista in relazione alla sede di discussione del disegno di legge. Infatti, se il Gruppo comunista decidesse di chiedere formalmente la sede referente per poi arrivare alla discussione in Aula per la deliberazione, si potrebbero agevolare i lavori della Commissione rimettendo fin da questo momento il disegno di legge all'Assemblea.

MAFFIOLETTI. Ho precisato il nostro punto di vista. Siamo impegnati a lavorare seriamente in questa sede purchè non siano alterate le linee essenziali dell'impianto legislativo esistente. Se invece si vuol fare ciò, cominciamo allora a discutere un'eventuale mini-riforma, anche se sul piano puramente economico, ed investiamone l'Assemblea.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Mi sembra chiaro che il testo attuale rappresenta il punto massimo cui si può pervenire. Se volete togliere lo straordinario a 350 dipendenti, allora sarò io a chiedere la rimesione all'Assemblea, perchè in questo modo non volete concedere nulla.

Dite che il Governo fa i decreti-legge, però poi rifiutate di dare ai dirigenti, in misura minore, quello che è stato concesso a tutti gli altri impiegati statali, con l'accordo delle Confederazioni sindacali unitarie e dei sindacati autonomi.

PRESIDENTE. Comunque, se nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Rastrelli, che tende a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1983 e dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, sono rispettivamente maggiorati del 13 per cento e del 14 per cento».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Rastrelli, che tende a sostituire al quarto comma le parole: «1° gennaio 1984» con le altre: «1° gennaio 1983».

Non è approvato.

Il senatore Saporito ed altri senatori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

considerato il contenuto del parere della Commissione programmazione e bilancio sul disegno di legge n. 384;

tenuto conto dell'urgenza di approvare il disegno di legge stesso,

impegna il Governo:

in adesione agli orientamenti espressi dal Ministro per la funzione pubblica, a predisporre un apposito provvedimento per lo allineamento della decorrenza dei benefici di cui all'articolo 1 agli altri comparti dello Stato con opportuno reperimento dei fondi necessari».

(0/384/1/1) **SAPORITO, D'AMELIO, MANCINO**

SAPORITO. Mi sembra che sull'ordine del giorno, che in sostanza recepisce il contenuto dell'emendamento 1.1, da me presentato, vi sia l'accordo della maggioranza della Commissione. L'ordine del giorno si illustra da sè, quindi non ho altro da aggiungere.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, non possiamo votare un ordine del giorno che, in sostanza, contraddice la volontà del legislatore.

Dobbiamo deliberare su questo disegno di legge e quindi abbiamo tutti i poteri per determinare la decorrenza dei termini; tuttavia, si vorrebbe votare contemporaneamente un ordine del giorno che invita il Governo a presentare un altro disegno di legge che funzioni come emendamento a questo provvedimento. Mi pare veramente contraddittorio.

SAPORITO. Vorrei sottolineare l'ultima parte dell'ordine del giorno, laddove si legge: «... con opportuno reperimento dei fondi necessari». Siamo stati infatti costretti a ritirare il nostro emendamento sulla base delle motivazioni espresse dalla 5^a Commissione, come ho rilevato nella premessa che ho fatto. Il parere contrario all'emendamento espresso dalla Commissione bilancio è da riferire alla mancanza di copertura finanziaria: la nostra proposta non è stata definita ingiusta o improponibile.

MAFFIOLETTI. Ma la 5^a Commissione permanente non è competente a dare giudizi di merito sugli emendamenti.

SAPORITO. Comunque, poichè si tratta di un problema di copertura finanziaria, presentiamo un ordine del giorno: quando sarà possibile reperire gli appositi fondi, questo problema potrà essere affrontato.

MAFFIOLETTI. Vorrei ancora sottolineare che mi sembra manifestamente illogico il fatto che, mentre il legislatore predispose un testo legislativo con una certa decorrenza, si voti poi un ordine del giorno che invita il Governo a presentare un disegno di legge con una decorrenza diversa.

Una questione sostanziale è che questo disegno di legge pone un problema nel suo complesso. È vero che in questo caso vi è una decorrenza diversa per quanto riguarda il personale statale, ma è anche vero che vi sono stati provvedimenti economici precedenti che hanno anticipato la soluzione di

certi problemi riguardanti il personale dirigente: e mi riferisco al recupero dell'anzianità pregressa e al fatto che, in questo caso, non effettuando scaglionamenti, anche se per sei mesi, si ha un beneficio economico; infatti, la mancanza di scaglionamento degli aumenti è immediatamente operativa e quindi si può chiamare un beneficio.

Inoltre, il disegno di legge va valutato in senso complessivo perchè, per equiparare il trattamento economico dei dirigenti a quello del restante personale, vengono presi in considerazione fattori di carattere economico (compensi incentivanti, per il lavoro straordinario, eccetera) che devono essere valutati nel loro insieme.

Quindi, allo stato delle cose, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno presentato dai senatori Saporito, D'Amelio e Mancino vada interpretato in questo senso: poichè il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge che dovrebbe dare disciplina giuridica certa e definitiva al problema della dirigenza dello Stato, i firmatari dell'ordine del giorno esprimono il voto che, in sede di predisposizione del suddetto disegno di legge, il Governo tenga presente il contenuto dell'ordine del giorno, cioè che si riequilibri il trattamento della dirigenza anche per la parte regolata dalla normativa provvisoria.

Vorrei rilevare che gli emendamenti presentati dal senatore Saporito miravano ad estendere ai dirigenti dello Stato non solo i miglioramenti previsti per gli altri dipendenti statali per il 1984 e per l'inizio del 1985, ma anche quelli già concessi dall'inizio del 1983.

A questo punto, devo dichiarare che il Governo ha fatto una scelta per il trattamento provvisorio e ha ritenuto di dare ai dirigenti della pubblica amministrazione meno di quanto in media è stato concesso agli altri statali.

Quando si provvederà alla formulazione del disegno di legge governativo, riferirò comunque a coloro che collaboreranno con me in quella sede sul contenuto di questo

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

ordine del giorno e lo farò presente soprattutto al Ministro del tesoro, però non posso assumere alcun impegno in tal senso; posso accettare l'ordine del giorno solo come raccomandazione, ma non posso — ripeto — andare al di là di questo, perchè una decisione del Governo, allo stato delle cose, già c'è, sia pure a carattere provvisorio.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, è soddisfatto della risposta data dal Ministro o chiede che l'ordine del giorno da lei presentato insieme ad altri senatori sia messo ai voti?

SAPORITO. Non chiedo che sia messo ai voti, essendo stato accettato dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire all'inizio del secondo comma le parole: «In attesa della riforma della dirigenza dello Stato ed».

RASTRELLI. Il primo capoverso dell'articolo 1 contiene una norma temporanea e precisamente la proroga, mentre il secondo comma contiene norme definitive.

PRESIDENTE. Questa è una sua interpretazione, senatore Rastrelli.

RASTRELLI. Sì, e vorrei sottoporre alla Commissione la mia interpretazione. Il sistema di proroga di cui al primo comma è temporaneo, il secondo e terzo comma contengono invece norme definitive per cui scatterebbe quel famoso divieto posto dalla Commissione bilancio. Evidentemente non si sono approfonditi i termini della questione. Infatti se vengono approvati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 le norme in essi contenute diventano definitive e allora il parere della 5^a Commissione viene disatteso.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che non siano assolutamente norme definitive. Questa è una disciplina temporanea che certamente sarà applicata se qualcuno va in pensione in questo momento.

PRESIDENTE. Desidero dare un chiarimento alla Commissione, avendo premesso la lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio il quale non si riferisce all'articolo 1 ma soltanto agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Valuterete voi l'emendamento presentato dal senatore Murmura, però devo precisare che sull'articolo 1 non c'è niente di precluso dal parere della 5^a Commissione.

RASTRELLI. La norma contenuta è definitiva e permanente in quanto vige fino all'approvazione della riforma.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il problema sia questo: si fa osservare che l'emendamento proposto dal senatore Murmura, introducendo le parole «in attesa della riforma della dirigenza dello Stato», vanificherebbe il termine finale del 30 giugno 1984.

MAFFIOLETTI. Allora, signor Presidente, dovrebbe esser collocato al primo comma.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Se sorgono dubbi di questo genere, è opportuno non votarlo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Possiamo allora passare alla votazione dell'articolo 1.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo articolo perchè consideriamo giusto provvedere al trattamento economico dei dirigenti dello Stato e del personale ad esso collegato, che scade il 31 dicembre 1983. Vorrei sottolineare che di proroga in proroga, e attraverso alcune deroghe che con vari decreti sono state introdotte, si è giunti ad un trattamento anomalo della dirigenza.

Comunque, debbo rilevare positivamente che questa volta discutiamo sul disegno di legge e che questo disegno di legge è contenuto nell'ambito della disciplina attuale. I rilievi critici che riguardano la sfera stretta-

mente economica mi riservo di farli successivamente.

Quello della riforma della dirigenza dello Stato è un problema di grandissimo rilievo, come è stato messo in risalto dall'emendamento presentato e poi ritirato dal senatore Murmura. Infatti non si può più andare avanti senza una legge di intervento organico, nè si può continuare a disciplinare la materia con disegni di legge, proroghe, e così via. Occorre che questa riforma venga presentata al più presto ed entro il termine precisato nell'articolo 1 che il Governo è tenuto ad osservare.

L'emendamento presentato dal senatore Murmura e poi ritirato si sarebbe potuto collocare al primo comma dell'articolo 1, anche se io personalmente, come parlamentare, trovo abbastanza frustrante approvare disegni di legge che contengano simili frasi: «In attesa della riforma di ...». Siccome è un puro manifesto, possiamo fare a meno di approvarlo, però va sottolineato che esso tendeva a mettere in risalto la provvisorietà di questa disciplina, che deve essere l'ultima in tale senso, e la necessità di pervenire all'approvazione di una legge di riforma. Invitiamo dunque il Governo a tener presente che questo termine non può essere ulteriormente prorogato e che è tassativo (in senso politico è un termine massimo) per manifestare la nostra adesione ad una corretta opera di perequazione e soprattutto per provvedere alle carenze che si manifesterebbero con la scadenza del trattamento economico della dirigenza dello Stato il 31 dicembre 1983.

SAPORITO. Vorrei sapere dal signor Ministro se i benefici da corrispondere ai dirigenti si estendono anche ad alcune categorie, quale per esempio quella dei professori universitari.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. No, questa volta non sono compresi. La proposta del Governo tende a comprendere solamente i dirigenti del parastato e precisamente i direttori generali, come preciserò meglio quando passeremo all'esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il senatore Saporito e il senatore Rastrelli hanno presentato due emendamenti identici (2.1 e 2.5) tendenti a sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

«A decorrere dal 1° agosto 1983 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica

sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale, previsto dal 1° gennaio 1983 e dal 1° gennaio 1984, e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dell'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità».

L'emendamento 2.2, presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli, tende a sopprimere al primo comma, dopo le parole: «ai dirigenti», l'inciso: «compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori».

L'emendamento 2.3, presentato sempre dai senatori Maffioletti e Taramelli, tende a sostituire, sempre al primo comma, le parole: «ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «con gli stessi limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

L'emendamento 2.4, presentato dal senatore Saporito, e l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Rastrelli, sono identici e tendono ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente comma aggiuntivo:

«È abrogato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'orario settimanale di lavoro dei dipendenti con qualifiche dirigenziali, ivi compresi i dirigenti generali e di qualifiche superiori, è identico a quello stabilito per il personale di esercizio delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo».

Ricordo che il senatore Saporito ha ritirato i propri emendamenti.

RASTRELLI. L'emendamento 2.5 da me presentato ha la sua ragione d'essere nell'ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati e accettato dal Governo, volto a porre i dirigenti dello Stato sullo stesso piano degli altri dipendenti statali, estendendo ai primi i benefici concessi ai secondi con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Per questo motivo la

data fissata dal Governo al 1° gennaio 1984 è modificata con quella contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

A rigore, l'emendamento avrebbe dovuto prevedere la data del 1° gennaio 1983 e non quella dell'agosto dello stesso anno, in quanto, a seguito dell'approvazione parlamentare dell'emendamento presentato dall'onorevole Canullo del Gruppo comunista, già con la precedente legge n. 869 del 20 novembre 1982 (conversione del decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982) era stata eliminata dal decreto-legge stesso la disposizione secondo cui l'aliquota del compenso per prestazioni straordinarie doveva essere determinata con riferimento agli stipendi in vigore al dicembre 1972, ossia a quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 dello stesso anno.

La norma, quindi, avrebbe dovuto rivestire valore di interpretazione autentica, in conformità — del resto — alle denunce effettuate in sede parlamentare dallo stesso onorevole Canullo e dal senatore Saporito, relatore della citata legge n. 869, i quali con interrogazioni parlamentari avevano invitato il Governo a rettificare l'erronea interpretazione data con circolare n. 91 del 1982 dal Ministero del tesoro alla disciplina contenuta nella legge stessa.

SAPORITO. Ho ritirato l'emendamento 2.1 (di contenuto identico a quello testè illustrato dal senatore Rastrelli) a seguito delle valutazioni espresse dalla Commissione bilancio, la quale ha sollevato un'eccezione relativamente alla copertura finanziaria, problema che, peraltro, ritengo non sussistere.

C'è stata confusione da parte della Commissione bilancio, poichè, non esistendo una voce specifica ma essendo previsto un fondo unico per lo straordinario, l'emendamento poteva ricevere parere favorevole. Però, di fronte a questa presa di posizione che costituisce impedimento al prosieguo in sede deliberante di questo provvedimento, mi vedo costretto a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo in ordine del giorno. Ribadisco, comunque, che si tratta di una svista della Commissione bilancio che ci costringe ad omettere una interpretazione autentica in

una materia che il caparbio orientamento del Ministero del tesoro ha impedito potesse essere definita secondo le indicazioni del Parlamento.

Vi sono due urgenze: quella di definire il provvedimento e quella di affrontare questa materia.

Con l'ordine del giorno si dà il via all'approvazione del provvedimento ma si ricorda al Ministro per la funzione pubblica che l'emendamento che ritiriamo e trasformiamo è conforme all'orientamento del Ministro *pro tempore* della funzione pubblica, il quale aveva dato disposizione di definire la misura delle indennità orarie di compenso straordinario sulla base della legge n. 869 indicata nell'ordine del giorno, legge a cui il Ministero del tesoro non ha dato attuazione e che ha impedito di attuare.

MAFFIOLETTI. Per quanto riguarda la questione dei meccanismi di calcolo del lavoro straordinario, mi pare che il senatore Saporito abbia ragione. Tale questione è ora però risolta dall'articolo 2 con la decorrenza 1° gennaio 1984.

La spiegazione di tale scelta può essere delineata nel seguente modo.

Per gli impiegati statali la regolamentazione avviene attraverso accordi sindacali con scadenza triennale. Il fatto che le trattative sindacali inizino quando i precedenti accordi sono già scaduti determina spesso un ritardo nell'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica che tali accordi recepiscono, sicché ne deriva una scadenza particolare per la categoria degli impiegati dello Stato. Quindi si tiene conto delle decorrenze che talvolta retroagiscono per operare una saldatura con il trattamento precedente.

Per i dirigenti dello Stato vige, invece, una riserva di legge; il trattamento economico è determinato dalla legge in assenza di accordi sindacali. Le scadenze di tali trattamenti sono determinate dalla legge.

I due terreni sono separati e, in proposito, non si deve aggravare la confusione che pure già esiste: da un lato l'area del contratto, dall'altro quella della riserva di legge. Ma in genere si cerca di ottenere i benefici dell'una e dell'altra area.

Comunque il vero problema è costituito dalla questione del ricalcolo dello straordinario secondo criteri più equi, sulla base di quanto già realizzato nell'impiego statale.

SAPORITO. Nel disegno di legge si accetta la sostanza del meccanismo, la cui operatività è però stabilita a partire dal 1° gennaio 1984. Ma allora dal 1° agosto 1983 al 31 dicembre 1983 non si sa come viene calcolato lo straordinario.

Se questa base è precisa adesso, doveva essere precisa anche nell'agosto 1983 poiché tutto il meccanismo ha fonte nel decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 1980.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 2.5, proposto dal senatore Rastrelli, per tutte le considerazioni che sono state ripetutamente fatte oggi circa l'urgenza di provvedere e la provvisorietà del disegno di legge, che non consentono di superare i limiti posti dalla Commissione bilancio in materia di copertura finanziaria. Quando sarà predisposto — speriamo al più presto — il disegno di legge sul riordino della dirigenza dello Stato, potremo, in quella sede, esaminare anche se queste particolari situazioni debbano essere risolte in un senso o nell'altro. Al riguardo non ho altro da aggiungere.

Vorrei tuttavia sottolineare che, proprio per questa impostazione, sono favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito e da altri senatori; mi pare infatti che sottoponga alla valutazione del Governo alcune linee ed indicazioni necessarie per la soluzione del problema.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con il relatore; ma vorrei aggiungere che l'emendamento non è pertinente, non avendo avuto seguito le proposte di modifica dell'articolo 1 volte a far decorrere la normativa dal 1983.

Infatti, gli emendamenti in questione prevedevano di riliquidare gli aumenti ai dirigenti dello Stato, anche come trattamento di straordinario orario, sulla stessa base con cui erano stati riliquidati i trattamenti di straor-

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

dinario orario degli altri dipendenti statali; dal momento che l'articolo 1 è stato approvato senza modificazioni ed essendo, pertanto, venuta meno la possibilità di aumenti retributivi per il 1983, la formula proposta non ha più ragione di essere, mancando la diversa base del calcolo.

Riconosco tuttavia che, almeno in teoria, il procedimento previsto dall'emendamento proposto dal senatore Rastrelli potrebbe trovare applicazione anche per il trattamento attuale. Comunque, l'eventuale approvazione dell'emendamento, avendo espresso parere negativo la Commissione bilancio, porterebbe ad un risultato che nessuno di noi sembra volere.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, insiste per la votazione?

RASTRELLI. Sì, signor Presidente, insisto e invito la Commissione a tenere presente che le motivazioni di rigetto espresse dal senatore Murmura e dal Ministro, secondo me, non hanno incidenza specifica.

Vorrei sottolineare che l'ultimo comma dell'articolo 2 recita: «Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo», il che per lo meno dovrebbe comportare che sono abrogate dal 1° gennaio 1984, altrimenti, una volta abrogata la disposizione contraria all'articolo, non si sa neanche come venga pagato lo straordinario che fa capo al 1983.

Inoltre, il meccanismo previsto dal primo comma dell'articolo 3 comporta una sorta di perequazione forfettaria: si aumentano, infatti, gli importi orari che devono essere corrisposti per il lavoro straordinario, ma si riducono i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie. Ad esempio, per cento ore di prestazioni straordinarie effettuate in un anno, un dirigente riceveva un milione di lire; ora, riceverà sempre un milione di lire, ma effettuerà meno ore di prestazioni straordinarie. Quindi, è previsto un aumento dell'importo orario, ma vi è una riduzione del numero di ore di prestazioni straordinarie consentito.

È chiaro che questo sistema di perequazio-

ne, che deve essere stabilito, come si legge nell'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, può comportare nell'ambito dell'anno di riferimento 1984 una valutazione degli oneri soltanto presunti che possono scaturire da questo nuovo sistema di calcolo per il quadrimestre agosto 1983-dicembre 1983, e nessuna preoccupazione esiste per il così «illuminato» parere della Commissione bilancio.

Per queste ragioni, insisto per la votazione dell'emendamento da me proposto, perchè esso rappresenta il riconoscimento di un problema che esiste nell'ambito della dirigenza.

La Commissione ritiene di non poter concedere tutto il resto, ma potrebbe almeno accettare tale perequazione soltanto per il quadrimestre agosto 1983-dicembre 1983, che fa salva l'ultima disposizione dell'articolo 2, laddove viene abrogato il vecchio sistema di remunerazione del lavoro straordinario; nè il Governo — ritengo — dovrebbe avere preoccupazioni.

MAFFIOLETTI. Dichiaro il voto contrario a questo emendamento unicamente perchè, più correttamente, la soluzione della questione dovrebbe essere ricercata nell'adozione di una norma di interpretazione autentica.

Vorremmo mantenere il carattere di legislazione provvisoria relativamente alla proroga del trattamento economico che viene a scadere il 31 dicembre; tutto ciò che attiene invece a ristrutturazione normativa, a produzione di novità legislative dovrebbe essere esaminato in altra sede. Questo problema, in particolare, dovrebbe essere affrontato o in occasione di altra legislazione oppure con una normativa specifica di interpretazione autentica; ma inserire in questo articolo una decorrenza diversa dal 1984, che contrasta tra l'altro anche con quanto indicato nell'articolo 1, offuscherebbe il carattere di provvisorietà che la Commissione bilancio ha richiesto che sia espressamente sancito nel testo; si creerebbe, per così dire, una misura legislativa poco chiara.

Per queste ragioni, ribadisco il mio voto contrario all'emendamento.

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.5, proposto dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Saporito e D'Amelio, che recepisce il contenuto dell'emendamento 2.1, ritirato dal senatore Saporito:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

in coerenza anche all'apposito ordine del giorno approvato dal Senato sulla specifica materia nel corso dell'8^a legislatura;

tenuto conto dell'urgenza di chiarire i meccanismi di determinazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondere ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

invita il Governo:

a predisporre apposito provvedimento per disciplinare la materia e per reperire i fondi necessari per il riconoscimento del compenso straordinario sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale per ciascuna qualifica previsto dal 1° gennaio 1983 e dal 1° gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e all'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità».

(0/384/2/1)

SAPORITO, D'AMELIO

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, al riguardo valgono le mie precedenti dichiarazioni. Pertanto, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

TARAMELLI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.2 e al riguardo desidero precisare che non siamo stati ispirati da atteggiamenti pregiudiziali o discrimi-

natori verso i dirigenti generali. Riteniamo che la nostra proposta di modifica sia coerente con lo spirito e la lettera dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, sulla cui validità riteniamo valga la pena di richiamare l'attenzione della Commissione. Non crediamo sia possibile per i dirigenti generali e di qualifiche superiori instaurare un meccanismo di lavoro straordinario.

Se c'è un problema di riconoscimento della funzione e del lavoro svolto lo si deve fare attraverso una corretta retribuzione, in quanto questi massimi dirigenti, se vogliono assolvere appieno la loro funzione, non possono essere ricompresi tra coloro che svolgono lavoro straordinario. La ragione è evidente: si incomincia da quei livelli e non si sa poi dove si va a finire nella gestione di un settore così delicato dell'attività della pubblica amministrazione. Noi non abbiamo nulla in contrario a che nella definizione del trattamento economico della dirigenza dello Stato, la cui materia dovrà rivedersi dal 1° luglio, ci sia un riconoscimento della funzione che i dirigenti svolgono, ma riteniamo errato concettualmente attribuire a queste categorie lo straordinario, perchè così andrebbe perduto il loro ruolo primario nella gestione della macchina burocratica dipendente e nel controllo della sua funzione.

Con il nostro emendamento vogliamo valorizzare la funzione dei dirigenti generali e dei dirigenti superiori, proprio perchè deve essere loro riconosciuta la relativa retribuzione; ma riteniamo che essi non debbano essere posti, mediante meccanismi retributivi, allo stesso livello di categorie diverse. Ciò sarebbe sicuramente negativo per tutta la pubblica amministrazione.

RASTRELLI. Signor Presidente, su questo argomento non ho presentato emendamenti per due motivi: in primo luogo perchè alcune proposte già assorbivano la materia specifica, in secondo luogo perchè, durante la discussione generale, dall'intervento del senatore Maffioletti avevo intuito che egli voleva presentare alcuni emendamenti i quali, ferma restando l'attribuzione economica retributiva, avrebbero prospettato la possibili-

tà di realizzare una forma diversa di istituto retributivo (almeno, così mi è sembrato di aver capito ieri).

Lo straordinario non incide sulla figura del dirigente superiore e mi sembra che ciò sia stato ammesso da tutti, o per lo meno io l'ho sostenuto. Comunque è opportuno non penalizzare retributivamente questi dirigenti, per cui dobbiamo studiare una forma in base alla quale l'elemento retributivo, che è la sostanza della disposizione, venga rispettato. Ciò è possibile attraverso una indennità perequativa, o una indennità speciale, o un istituto contrattuale, o infine un istituto predisposto per legge che consenta non l'attribuzione straordinaria come è calcolata ora, ma un indennizzo adeguato nella busta paga equivalente alla stessa determinazione.

Poichè l'emendamento non persegue questa finalità, vorrei pregare i senatori Maffioletti e Taramelli di modificare in questo senso la loro proposta: perchè così com'è l'emendamento sarebbe semplicemente punitivo e finirebbe per sottrarre ancora dei soldi ai dirigenti che non sono stati attualmente perequati. Se l'emendamento prospettasse una soluzione diversa a livello di istituto, saremmo disponibili per un voto favorevole.

SANDULLI. Signor Presidente, vorrei rilevare che in sede di discussione generale il Ministro dichiarò espressamente che esistono già delle previsioni di lavoro straordinario per molte categorie di dirigenti, per cui la regola generale, inserita nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, risulta largamente superata, determinando delle notevoli sperequazioni tra gli stessi dirigenti.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo per dare alcune risposte e per chiarire il nostro intento emendativo. Vorrei innanzi tutto sottolineare che il disegno di legge non preclude il compenso per il lavoro straordinario della dirigenza e che non è vero che c'è un fondo unico per il lavoro straordinario dal quale si può attingere. Il senatore Saporo ha affermato che, esistendo un fondo unico per il lavoro straordinario, si poteva benissimo allargare l'adeguamento perchè

c'era già la copertura o comunque il capitolo a cui attingere. Questo non è vero. Voi mi insegnate che le previsioni di bilancio sono a legislazione vigente invariate, per cui il lavoro straordinario previsto dal bilancio è quello che la legislazione consente per le varie categorie, con i limiti che la legge stessa stabilisce per far fronte a questo mezzo integrativo di retribuzione. Per i dirigenti c'è già un assetto legislativo che distingue i dirigenti generali, i dirigenti superiori e i primi dirigenti. Per i dirigenti generali è stabilito il divieto al compenso per il lavoro straordinario dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla cui disciplina si è riferito il collega Taramelli. Questa disciplina generale è la prima disciplina organica — pur difettosa, impropria e criticabilissima — che esiste per la dirigenza dello Stato; è stata l'atto di nascita di un assetto normativo autonomo della dirigenza nell'ambito dello Stato. Se noi la vogliamo intaccare dobbiamo fare una legislazione organica come quella che ha chiesto il senatore Murmura e alla quale mi sono più volte richiamato, ma non dobbiamo intervenire settorialmente.

L'articolo 2 non si limita soltanto a corrispondere un adeguamento con un sistema di calcolo che equipara quelli che già hanno lo straordinario, a cui noi non siamo contrari, ma aggiunge un inciso che innova rispetto alla legislazione precedente: «compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori». Quindi, mentre l'articolo appresta un sistema di calcolo ed un adeguamento del compenso per il lavoro straordinario per tutte le categorie dirigenziali già beneficiarie del diritto al compenso del lavoro straordinario, estende però questo compenso ai dirigenti generali. Di qui la nostra contrarietà a questo articolo che obbedisce ad una logica che, come già il senatore Taramelli ha segnalato, investe i massimi vertici dei Ministeri. Noi riteniamo che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, abbia introdotto un criterio legislativo giusto e funzionale anche per la indifferenza stabilita per i dirigenti generali verso il riconoscimento di quelle valide o non valide esigenze di servizio che spingono

all'abuso del lavoro straordinario. È stato messo in risalto, in una indagine del FORMEZ, che nell'Amministrazione dello Stato il compenso per il lavoro straordinario prende il posto della retribuzione ordinaria in quanto spesso le uniche ore in cui si produce qualcosa in termini apprezzabili sono quelle del lavoro straordinario. Ecco perchè il legislatore deve stare molto attento quando fa saltare un anello normativo (in questo caso il direttore generale).

È necessario essere rigorosi perchè questa norma non obbedisce soltanto a ragioni di spesa e di correttezza della spesa, ma anche a ragioni di produttività e di logica complessiva del sistema dell'impiego statale.

Dovremo affrontare un dibattito serio (e non so in quale sede, perchè fino ad oggi occasioni di dibattiti ne abbiamo avute molte, ma senza conclusioni per colpa nostra) appunto sul lavoro straordinario. Si potrebbe sostituire il lavoro straordinario con un compenso relativo alla produttività (incentivazione della produttività). Con l'adeguamento delle norme sullo straordinario e insieme con l'introduzione dei compensi della produttività rischiamo di non fare nè l'una nè l'altra cosa, cioè di lasciare tutti i lati negativi della disciplina dello straordinario e di far degenerare l'istituto del compenso della produttività, portandolo a un livello degradato di compenso monetario.

Potevamo benissimo presentare un emendamento che abrogasse l'articolo 2 e l'articolo 3, collegato all'articolo 2. Ma abbiamo considerato la provvisorietà della disciplina che ci viene proposta e non ci siamo sentiti di innovare, togliendo a chi giustamente o ingiustamente già ha; abbiamo accettato di adeguare e proponiamo solo di sopprimere l'inciso che estende ai direttori generali e di sostituire il periodo che allarga la concessione dello straordinario, che introduce una norma di sostanza e non più, diciamo, una norma di misura retributiva, poichè contiene un criterio generico. Si dice infatti: «ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312». Praticamente qui si allarga la possibilità di

abuso del lavoro straordinario già in atto in tutto l'impiego statale, non stabilendo più quei limiti che invece sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748. Questi limiti, secondo le indicazioni dell'articolo 20, sono anche di orario, perchè è vero che dice che i dirigenti generali «ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario permesso, senza diritto al compenso del lavoro straordinario», ma è anche vero che per gli altri dirigenti l'articolo prescrive un orario settimanale aumentato di dieci ore, oltre le quali soltanto può scattare il compenso di maggiorazione per il lavoro straordinario. Allora, nel nostro emendamento facciamo due operazioni, entrambe coerenti e convergenti. Con la prima evitiamo la estensione ai direttori generali, fatto illogico per le ragioni che abbiamo già detto, con la seconda richiamiamo i limiti del decreto n. 748 perchè siamo contrari a quelle esigenze di servizio genericamente intese che, tra l'altro, potrebbero essere valutate dagli stessi dirigenti generali. Infatti, se la legge non stabilisce prescrizioni tassative è chiaro che le esigenze di servizio sono valutate dagli stessi dirigenti generali, i quali vengono cointeressati, avendo prestazioni di lavoro straordinario, al meccanismo perverso in atto nella pubblica amministrazione, che è stato denunciato nella inchiesta prima richiamata.

Ecco perchè i due emendamenti obbediscono entrambi ad una stessa logica ed ecco perchè ci siamo limitati soltanto ad una correzione, che riteniamo elementare, per evitare un elemento di forzatura rispetto alla legislazione attuale e non abbiamo abolito il lavoro straordinario, che pure, in presenza degli incentivi di produttività, dovrebbe essere abolito. Non può sussistere una situazione transitoria in cui siano presenti e il lavoro straordinario e i compensi incentivanti. Bisogna scegliere fra le due discipline, amministrazione per amministrazione, entro criteri di valutazione funzionale. Allo stato delle cose l'emendamento dovrebbe, secondo noi, essere accettato, per riportare la proposta legislativa sul terreno che abbiamo detto prima, dentro i binari del temporaneo, del

provvisorio, del mero tamponamento delle esigenze economiche della dirigenza statale.

Affermo infine che la dirigenza statale può in qualche settore limitato gioire perchè le si dà una manciata di soldi in più, ma essa aspetta ben altro: aspetta un assetto normativo confacente alla sua funzione, aspetta di non essere contentata con mance, ma di essere messa nelle condizioni normative idonee a svolgere le funzioni cui deve essere preposta nell'interesse dell'amministrazione. Non si può andare avanti con un sistema che estende i benefici irrazionalmente, che contenta alcune frange con titoli di dirigenza ma non con le funzioni. Sappiamo, infatti, che su 7.000 dirigenti in carica nominalmente, migliaia non svolgono le funzioni dirigenziali. La dirigenza dello Stato aspetta una normativa che riconnetta alle funzioni un trattamento che non costituisca soltanto un riconoscimento economico, in quanto ciò darebbe la stura ad una pressione di travaso nella dirigenza stessa indistinta e priva di criterio selettivo: cosa che non andrebbe a beneficio del ruolo della dirigenza, la quale più è sottoposta ad una legislazione permissiva e non rigorosa e più si svaluta nell'assetto complessivo dell'impiego pubblico e rispetto alle funzioni che deve avere.

Per questi motivi, raccomandiamo alla Commissione di valutare la limitata portata degli emendamenti, che vogliono semplicemente ristabilire i criteri di legge vigenti, escludendo soltanto i dirigenti generali per i quali si deve riaprire il discorso in sede di riforma generale della dirigenza, e vogliono quindi riportare il disegno di legge nei binari di una legislazione provvisoria relativa soltanto al trattamento economico, in rapporto ai criteri già in atto, senza quelle modificazioni che per noi non sarebbero nè consigliabili nè accettabili.

SAPORITO. Mi rendo conto delle ragioni addotte dal senatore Maffioletti, però devo far presente che ci troviamo di fronte ad una categoria che non può essere mortificata perchè il Parlamento e il Governo sono stati incapaci di offrire una disciplina definitiva. Si va avanti, per il personale che rappresenta il vertice dello Stato e la struttura di alta

professionalità dello Stato, con trattamenti provvisori. Se tali trattamenti fossero di gran lunga migliori degli incrementi previsti rispetto alle altre categorie dello Stato potrei comprendere le contrarietà manifestate; ma non facciamo altro che dare, con il ritardo di un anno, quel 13 per cento che già esiste per gli statali. Voglio dire che si tratta di creare una situazione di parità di condizione per tutti i dirigenti dello Stato, perchè purtroppo nella situazione attuale ci sono già alcune categorie di dirigenti che hanno lo straordinario, mentre altre non lo hanno. Quindi, considerando che siamo in un campo provvisorio per il quale è prevista quella revisione organica generale che tutti auspichiamo, intanto sarebbe bene porre nella stessa condizione e sullo stesso piano tutti i dirigenti. Non si tratterebbe, poi, di un grande riconoscimento economico, perchè sarebbe un beneficio rapportato a quello di altre categorie. Qui non si fa altro che calcolare anche per i dirigenti lo straordinario con lo stesso metodo previsto per altre categorie del pubblico impiego. Accetto comunque l'osservazione che tutto questo è provvisorio e che la materia dovrà essere definita quando si esaminerà il trattamento economico e si dovranno considerare molti aspetti del problema che il senatore Maffioletti ha indicato. Ora, però, si tratta di far sopravvivere una categoria proprio con il provvedimento al nostro esame.

Per tutti questi motivi sono contrario all'approvazione degli emendamenti.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono contento per alcune osservazioni fatte dai presentatori degli emendamenti, soprattutto perchè vedo rivalutato il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, contro il quale il collega Maffioletti si schierò lancia in resta, determinando in Senato un voto di censura con la richiesta di registrazione con riserva formulata e ottenuta dal Governo dell'epoca. Sono anche d'accordo sul punto che la disciplina giuridica ed economica della dirigenza meriti una valutazione diversa. La norma in esame non presenta solo un carattere di provvisorietà, che si ribadirebbe con la proposta di rendere prov-

visori fino al 30 giugno 1984 i trattamenti previsti agli articoli 2, 3, 5 e 6, ma costituisce anche uno sforzo di adeguamento nei confronti di altri dirigenti generali dello Stato, non solo di quelli delle aziende autonome ma anche di quelli dei Ministeri delle finanze e dell'interno che già godono dei benefici, oltre a coloro che costituiscono il supporto operativo dei singoli Ministeri. Si sta cercando di rendere, come diceva il senatore Saporo, omologa una situazione provvisoria alla quale bisogna porre riparo invertendo la marcia, perchè sono convinto, e mi pare che lo siano tutti, che il compenso per lo straordinario non attiene ai massimi dirigenti dello Stato. Proprio per questo insisto nel chiedere il ritiro degli emendamenti, ai quali comunque mi dichiaro contrario.

GASPARI, ministro della funzione pubblica.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sono compiaciuto per il fatto che il senatore Maffioletti ha dato valore ad un decreto che con il passare del tempo viene ricordato con molta nostalgia. Era un ottimo provvedimento che doveva essere difeso; e rimprovero anche i dirigenti per le critiche fatte, con un danno economico oltre che morale e di carriera per la categoria.

Per quanto riguarda la proposta in questione, da un punto di vista di filosofia giuridica giustamente il senatore Maffioletti afferma che vulneriamo un principio che era effettivamente il cardine di quel provvedimento, il non lavoro straordinario per i dirigenti. Purtroppo, però, di quel principio non è rimasto nulla, perchè i dirigenti superiori sono stati con legge autorizzati ad effettuare, nei limiti delle 190 ore, lo straordinario; lo fanno quasi tutti i primi dirigenti, lo fanno i dirigenti generali delle aziende autonome che sono stati autorizzati da appositi provvedimenti. Sono rimasti a non farlo teoricamente 484 dirigenti generali e una decina di direttori generali del parastato; da questo numero bisognerebbe però scorporare tutti coloro che, essendo consiglieri ministeriali addetti a Gabinetti o a settori vari di collaborazione con il Ministro, rientrano nella norma che permette di fare straordinario. Pertanto, la portata di questa norma non vulnera il prin-

cipio, che è stato distrutto, ma cerca di ristabilire un minimo di giustizia nell'ambito di coloro che non sono riusciti a superare lo sbarramento, e che sono rimasti pochissimi.

Se si considera tale situazione, credo che si possa riconoscere che è giusto da parte del legislatore riparare un danno che hanno subito funzionari i quali non hanno alcuna altra entrata oltre al nudo stipendio e che sono i funzionari pagati nel modo peggiore in tutta l'amministrazione statale. Aggiungo che per le aziende la questione è stata superata da tempo, ma la situazione è diversa nel parastato dove il direttore generale dell'IN-PS ha uno stipendio più basso dei dipendenti che lo seguono nella carriera, e questi ultimi possono fare lo straordinario mentre il direttore generale ha diritto soltanto al nudo stipendio. Così accade per tutti i dirigenti del parastato per i quali la norma, senza eccezione, è di essere al di sotto dei subordinati; questo è un punto fondamentale. Per cui ieri mi è sembrata degna di interesse la proposta avanzata dal senatore Maffioletti: indubbiamente è un buon principio che terrò presente nell'elaborazione del testo.

Allo stato attuale questo disegno di legge provvisorio mira a sanare una sacca di evidente grave ingiustizia nei confronti di pochi dirigenti. Credo che sarebbe ingiusto da parte nostra insistere nel mantenere tale situazione, così come è stato ingiusto forse a suo tempo favorire altri che hanno ottenuto molti benefici. Ecco perchè sono contrario alle proposte di modifica dei senatori comunisti, pur condividendone la motivazione. Secondo me, andava tenuto fermo il divieto di fare straordinario e, proprio ispirandomi in effetti all'emendamento del senatore Maffioletti, devo dire di essere decisamente contrario ad alcuni emendamenti che sono stati presentati e che mirano a liberare i dirigenti generali dall'obbligo di fare almeno dieci ore di straordinario senza pagamento; l'obbligo deve rimanere per mantenere in piedi il concetto che non si vuole vulnerare questo istituto. La normativa in esame ha, comunque, carattere provvisorio e dopo sei mesi dovrà decadere. In questo senso pregherei il senatore Maffioletti, che ama la giustizia a tutti i livelli, di accettare il mio invito a ritirare gli

emendamenti, considerando che si colpisce chi in effetti nell'ambito dei 7.000 dirigenti è stato più sfortunato.

MAFFIOLETTI. Non possiamo accettare la richiesta che viene così urbanamente avanzata dall'onorevole Ministro, perchè nella sostanza siamo convinti che con questo provvedimento si fa opera di cattiva legislazione; legiferare in questo caso provvisoriamente, cioè per sei mesi, è una forzatura.

Per quanto riguarda il nostro appello al decreto del Presidente della Repubblica n. 748, non vogliamo raccogliere delle bandiere che altri hanno fatto cadere; voglio soltanto ricordare che il decreto n. 748 venne introdotto in maniera scorretta, cioè fu una forzatura nei rapporti tra Governo e Parlamento perchè fu posto in atto un eccesso di delega che fu individuato anche dalla Corte dei conti; insomma fu una forzatura da parte del Governo che impose una legislazione provvisoria al Parlamento. Questo nella forma. Nella sostanza, non nego che ci fosse qualche norma buona, tanto è vero che io ho richiamato qualcosa di quella disciplina. Tuttavia, il fatto che siamo costretti a difendere qualcosa di quella disciplina dimostra il punto assai basso cui siamo arrivati, perchè tutte quelle deroghe che hanno intaccato il principio del lavoro straordinario sono state introdotte ad opera di singoli Ministri, ministero per ministero, in base a pressioni corporative; e quando parlo di pressioni corporative non mi riferisco all'ordinamento corporativo, ma a quei fenomeni, che sono propri della società moderna, di settorializzazione egoistica, particolaristica, che sono condannabili anche sul piano del sindacalismo moderno, che tende a fare non un sindacalismo d'ufficio, di corridoio, ma di settore. Abbiamo assistito ad interventi del Governo senza che mai i Ministri della funzione pubblica si siano fatti sentire.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Io sostengo che tutto il pubblico impiego dovrebbe essere trattato in questa sede; ad esempio il provvedimento per i professori dove è andato a finire? Che cosa ne verrà fuori?

MANCINO. Infatti nella riunione della Giunta per il regolamento il presidente Cosiga ha posto tale questione tra le principali.

MAFFIOLETTI. È importante anche non accorpate le Commissioni ministero per ministero, al fine di evitare una legislazione settoriale. Aggiungo che queste deroghe hanno portato a spinte di rincorsa; ma se adesso, semplicisticamente, estendiamo, pregiudichiamo la legge di riforma, perchè ci troveremo di fronte lo straordinario generalizzato. Poc'anzi il senatore Sandulli diceva che il principio introdotto dal decreto n. 748 è già stato intaccato. Rispondo che proprio questo è il guaio, perchè se è già stato intaccato mediante deroghe, qui viene intaccato in via generale; ed allora sarà difficile metterci le mani, perchè quando faremo la riforma ci troveremo di fronte ad uno stato di fatto che tutti in Italia considerano come legge; sarà difficilissimo toccarlo e quindi attuare una disciplina organica dello straordinario.

Aggiungo che se il Governo insiste su questa strada puntando sui dirigenti generali ed estendendo addirittura questa norma al parastato, con una evidente forzatura, siamo costretti a pensare che stiamo deliberando in una sede impropria perchè la sede più opportuna, a questo punto, è quella dell'Assemblea al fine di porre tutto il Senato di fronte a questa responsabilità. Qui si viola un principio di ordine generale, si estende una norma, che riguarda solo i direttori generali, al parastato compiendo un'azione pericolosissima perchè apre la stura alla rincorsa in blocco di tutto l'assetto del parastato: il vertice del parastato, cioè il direttore generale di ogni singolo ente, diventa il capofila di un trascinarsi automatico, mentre bisogna stabilire strumenti di perequazione normativamente prefissati. Lo ripeto: non si può estendere questo trattamento al solo direttore generale senza provocare una massiccia rincorsa di tutto il parastato.

SAPORITO. Ma ce l'hanno già, perciò si tratta di una preoccupazione infondata.

MAFFIOLETTI. Parlo in linea generale. Poichè la legge n. 70 del 1975, richiamata

dall'emendamento 2-bis del Governo, affida la fissazione dei compensi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali, ci troviamo di fronte ad una procedura delegificata; se facciamo un'operazione legislativa in cui automaticamente estendiamo al parastato ciò che fa la legge per i dirigenti dello Stato, apriamo la stura - e ne dobbiamo essere coscienti - ad una massiccia richiesta di adeguamenti, per cui nel settore del parastato avremo una logica dei contratti, più una logica della rincorsa a tutto ciò che la legge ha conferito con le sue disposizioni. Ecco perchè è innaturale che una categoria disciplinata dal contratto sia poi beneficiata con successivi disegni di legge. E questo poi in modo impopolare, con una norma che riguarda una sola persona; perchè, sciolti alcuni grossi enti, ci troviamo di fronte ad un fatto che non voglio definire vergognoso...

MANCINO. Ma quasi!

MAFFIOLETTI. Il collega Mancino mi ha strappato le parole di bocca: ci troviamo di fronte ad un fatto quasi vergognoso perchè qui si tratta di una legge-fotografia in quanto riguarda i direttori generali dell'INPS, dell'INAIL e del CONI. Quindi, estendiamo il compenso ai direttori generali dei Ministeri e facciamo una forzatura rispetto agli incentivi, lo estendiamo al parastato e facciamo una legge-fotografia; ma allora non si tratta più di una legge provvisoria, e non vedo perchè noi comunisti dovremmo farci carico di questa responsabilità. Per questi motivi insistiamo per la votazione dei nostri emendamenti.

SANDULLI. Richiamandomi a quanto detto ieri sera e anche poco fa, intendo precisare di essere d'accordo col senatore Maffioletti nel senso che la categoria dei dirigenti generali deve essere al di sopra di ogni limitazione di orario e quindi deve essere al di sopra di ogni sorta di compenso per lavoro straordinario. Questo in via di principio. Però oggi, in sede di questa normativa transitoria, dato che purtroppo c'è già stata un'alterazione del sistema instaurato giustamente

nel 1972, non possiamo non perequare la situazione di quei dirigenti generali che sono stati trattati in modo differenziato rispetto ad altri dirigenti generali, in attesa di ritornare a un regime definitivo e costante della posizione dei dirigenti dello Stato. In questo senso mi sembra che si era espresso anche il Ministro.

MURMURA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi chiedo se nella parte finale del primo comma dell'articolo 2 l'espressione «1° gennaio di ciascun anno» non debba essere sostituita con altra che indichi la data del 1° gennaio 1984. Questa norma originariamente doveva essere di regime e non limitata a sei mesi del 1984. Tuttavia con l'articolo aggiuntivo 6-bis da me presentato, in ottemperanza al parere della Commissione bilancio, si dice che i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 devono durare sei mesi, quindi l'espressione «ciascun anno» non avrebbe più senso.

RASTRELLI. Non sono d'accordo. Il riferimento al 1° gennaio di ciascun anno riguarda la misura dell'indennità integrativa speciale.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Saporito ha ritirato l'emendamento 2.4.

RASTRELLI. Il mio emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.4 del senatore Saporito, è volto all'abrogazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 e tende a fissare per i dipendenti con qualifiche dirigenziali, compresi i dirigenti generali e di qualifiche

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

superiori, un orario settimanale di lavoro identico a quello stabilito per il personale di esercizio delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Infatti, se concediamo lo straordinario, lo dobbiamo concedere senza creare disparità di trattamento.

MURMURA, *relatore alla Commissione*.
Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.6 presentato dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MAFFIOLETTI. Preannuncio il voto contrario del mio Gruppo sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Ricordo che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

Le norme di cui al precedente articolo 2 sono estese con le stesse modalità e limiti ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*.
Signor Presidente, come ho avuto occasione di dire, ritengo che sia implicita l'applicazione delle norme previste nell'articolo 2, così come esso è stato formulato, ai soli dirigenti generali del parastato. Per quanto riguarda i direttori generali del parastato questi, in base all'articolo 20 della legge 20 marzo

1975, n. 70, sono agganciati al trattamento economico della dirigenza dello Stato, senza diritto, però, al compenso per lavoro straordinario.

Il contratto del parastato disciplina tutti meno il direttore generale dell'ente.

Quindi, essendo stata eliminata con l'articolo 2 quella piccola sacca rimasta di dirigenti che non percepivano lo straordinario, sembra ovvio che si debba estendere la normativa che risulta dall'articolo 2 anche ai direttori generali del parastato. Ed appunto questo è lo spirito dell'articolo aggiuntivo da me presentato.

MAFFIOLETTI. Ho già detto che secondo me questo emendamento dovrebbe essere ritirato. Perché se è vero che il direttore generale degli enti del parastato ha una particolare collocazione prevista dalla legge n. 70, è anche vero che il trattamento economico del direttore generale del parastato viene determinato con una procedura indicata dalla legge. Basta leggere l'articolo 20 che prevede che i trattamenti economici dei direttori generali devono essere determinati con decreto del Presidente del Consiglio.

Si avrebbe, allora, una forzatura con le caratteristiche antipatiche della legge-fotografia modellata su esigenze, che non voglio disprezzare, di ottimi funzionari che dirigono al massimo tre o quattro enti. La legge n. 70 divide gli enti in base ad una certa graduatoria. Ad avere un direttore generale sono solo i grandi enti, quelli aventi sede a Roma.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*.
Sono una quindicina.

MAFFIOLETTI. Si tenga conto anche del fatto che c'è una questione aperta, posta dall'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito ed anche dall'ordine del giorno presentato dal mio Gruppo, rappresentata dalla necessità di uno strumento di perequazione fra il trattamento economico dei dirigenti statali e il trattamento economico dei dirigenti pubblici in generale e del parastato. Bisognerà introdurre questo strumento di

raccordo, e nell'ordine del giorno segnaliamo questa necessità.

Risolvere la questione in maniera impropria, con un aggancio legislativo, per noi non è accettabile, ed inoltre ciò costituirebbe una provocazione nell'ambito del parastato, in considerazione del fatto che vi è uno stato di agitazione tendente ad ottenere l'applicazione dei benefici della dirigenza a tutta la dirigenza del parastato, non solo ai direttori generali.

Allora dobbiamo provvedere con l'equilibrio che tale problema richiede. Comunque, non si può anticipare una soluzione con un aggancio solo per i direttori generali senza aggiungere al disagio attuale un ulteriore modo improprio di provvedere.

Pertanto, per rimanere nei binari cui prima accennavo, sarebbe opportuno, a mio avviso, che il Governo ritirasse il suo emendamento, in modo da non pregiudicare non solo il problema dei direttori generali, ma l'intera questione del rapporto tra stipendio e trattamento dei dirigenti del parastato e trattamento economico dei dirigenti statali.

SAPORITO. A me sembra che l'emendamento miri ad impedire l'esercizio di un potere discrezionale del Ministero del tesoro. Se non inseriamo tale norma, sorgerà questo problema.

L'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, stabilisce che il trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici deve corrispondere al trattamento economico spettante al dirigente generale dello Stato di livello B. In mancanza di tale norma il Tesoro potrebbe far rilevare che gli ulteriori miglioramenti che sono stati concessi al dirigente dello Stato sono divisi in due parti: retribuzione ordinaria e compenso per lavoro straordinario. Pertanto, nel definire il trattamento economico del direttore generale, si potrebbe ritenere di non dover estendere tutti questi benefici e di non dover tenere conto, nella cifra globale spettante al direttore generale, della parte che corrisponde non al trattamento economico, ma al compenso per lavoro straordinario, che è stato riconosciuto ai dirigenti dello Stato.

In altri termini, in mancanza di tale nor-

ma, ci troviamo di fronte alla possibilità che si eviti di attuare la parità sostanziale, sia pure per corrispondenza di retribuzione, tra direttori generali degli enti pubblici e dirigenti generali dello Stato di livello B prevista dalla legge n. 70 del 1975. In tal modo si creerebbe una consistente sperequazione. Infatti — già lo accennava il Ministro, e lo voglio sottolineare anch'io — il direttore generale non percepisce il compenso per lavoro straordinario nel parastato, diversamente da tutte le altre categorie.

MAFFIOLETTI. Ma questo è provvisorio. Si parla del direttore generale dell'INPS.

SAPORITO. Ma se non inseriamo questa norma, non ci sarà la corrispondenza fra il trattamento economico dei dirigenti generali degli enti pubblici e quello dei direttori generali dello Stato previsto dall'articolo 20 della legge n. 70 del 1975. Quindi avremo una categoria di persone, sia pure poche, che però hanno grandi responsabilità (come, ad esempio, il direttore generale dell'INPS o quello dell'INAIL), che alla fine avranno un trattamento economico addirittura inferiore a quello dei loro subordinati per effetto del diverso meccanismo relativo al lavoro straordinario, non previsto in questo caso.

In tal senso, a mio avviso, deve essere interpretata la norma. Forse sarà anche inutile, signor Ministro, ma a me sembra che, in mancanza di essa, l'agganciamento del trattamento economico spettante ai direttori degli enti pubblici a quello previsto per la dirigenza statale non troverà l'applicazione che pure automaticamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà dare per rideterminare il trattamento economico dei direttori generali di questi enti.

SANDULLI. Signor Presidente, devo precisare che sono d'accordo con il senatore Saporito. Se questa norma non fosse inserita, in effetti il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario non spetterebbe ai direttori generali.

Vorrei però rilevare che tutta la prima parte dell'articolo 20 della legge n. 70 del 1975 riguarda il trattamento economico on-

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

nicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici e ne consente l'equiparazione a quello spettante a tre categorie differenziate della dirigenza statale; quindi, la normativa che si riferisce all'esclusione dal compenso per lavoro straordinario comprende tutti i direttori generali, non soltanto tre, quattro o quindici.

Pertanto, si tratterebbe di modificare la norma per questo periodo transitorio al fine di mantenere l'equiparazione dei direttori generali del parastato ai direttori generali statali. È indispensabile, se si vuole fare questa operazione, estendere la normativa non solo ai direttori generali degli enti che rientrano nella fascia A, ma anche a quelli appartenenti alle altre due fasce.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Sono solo di livello B.

SAPORITO. Perché quello è il massimo grado.

SANDULLI. Certo, per quanto riguarda il trattamento economico deve corrispondere al livello B, ma per quanto riguarda invece il lavoro straordinario, la legge lo esclude per tutte e tre le categorie. Quindi, se questa norma non ci fosse, lo escluderebbe per tutti.

MURMURA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo perché risponde ad esigenze di equità. Nel riferirsi al trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici, la legge n. 70 del 1975 ne precisava il carattere di onnicomprensività, anche perché questa era la filosofia che informava la normativa. Ma oggi, non essendo più posto in quei termini il carattere di onnicomprensività, ritengo che, nel trattamento economico del direttore generale, si debba tenere conto anche del compenso per lavoro straordinario.

Non vorrei, tuttavia, che l'accoglimento di questo emendamento provocasse ritardi nell'approvazione del disegno di legge in discussione. Pertanto, da una parte invito il Governo, nella sua responsabilità, a valutare questo aspetto, dall'altra invito i senatori del

Gruppo comunista a fare anch'essi una breve riflessione per esaminare le eventuali conseguenze che l'accoglimento della loro richiesta comporterebbe.

Vorrei inoltre sottolineare che un rinvio del provvedimento potrebbe suscitare un vespaio di ulteriori richieste, con il rischio di allungare i tempi dell'approvazione del provvedimento in discussione. Per questi motivi, chiedo al signor Ministro e agli onorevoli colleghi del Gruppo comunista di valutare, da una parte, i diversi aspetti dell'emendamento, e dall'altra l'eventuale rinvio — per essere chiari — all'Assemblea del disegno di legge.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, il Governo aveva presentato questo emendamento con il chiaro intendimento di evitare che sorgessero dubbi interpretativi successivamente.

Al riguardo, devo dire che mi sono consultato anche con la Ragioneria generale dello Stato, per sapere se potevano esserci dubbi circa questa estensione. Mi è stato risposto che la normativa, così come era strutturata, garantiva ai direttori generali del parastato di avere lo stesso trattamento degli altri direttori generali, compreso il compenso per lavoro straordinario e l'eventuale compenso incentivante. Si è quindi ritenuto che per questa categoria l'estensione fosse automatica, e di ciò ho avuto indiretta conferma anche questa mattina alla Commissione bilancio quando, in sede di presentazione di emendamenti — era presente il senatore Rastrelli — il Sottosegretario per il tesoro, diligentemente, è andato a telefonare alla Ragioneria generale dello Stato per avere lumi: gli è stato ripetuto quello che era stato detto a me, e cioè che l'estensione era automatica.

Mi rendo conto che da questo emendamento nascono degli equivoci e dei dissensi, ma esso voleva rappresentare una certezza. Questa certezza comunque emerge dalla stessa discussione; gli organi dello Stato sono competenti e la Ragioneria generale dello Stato non ha problemi. Per cui preferisco ritirare questo emendamento che costituisce un elemento di polemica, anche perché il senatore

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

Maffioletti riconosce che l'estensione è automatica.

MAFFIOLETTI. No, signor Ministro, non lo riconosco.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Mi era sembrato che anche lei, senatore Maffioletti, lo riconoscesse; comunque, siccome è largamente diffusa l'opinione che il trattamento economico (l'ha detto egregiamente il relatore, senatore Murmura) va considerato nel suo complesso, ritiro l'articolo 2-bis.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 3.

In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, già previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sarà stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente il Gruppo comunista voterà contro questo articolo.

RASTRELLI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiara il suo voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di lire 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamento accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.

A questo articolo i senatori Maffioletti e Taramelli hanno presentato un emendamento che tende a sostituire, al primo comma, le parole: «ai dirigenti civili» con le parole: «ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori anche appartenenti alle qualifiche».

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, avevo già accennato ieri, nel mio intervento di carattere generale, al nostro dissenso sulla impostazione dell'articolo 4, che in sostanza ricorre ai compensi incentivanti per equili-

brare il trattamento economico, facendo un'operazione negativa.

Il regime del lavoro straordinario, che è arrivato a un livello di decadimento quasi totale, può essere sostituito nella maggior parte dei casi, anche se non in tutte le amministrazioni (per stabilirlo è necessario fare uno studio attento delle organizzazioni del lavoro), dal compenso collegato alla produttività. In questo caso praticamente si assommano i due trattamenti, e ciò è avvenuto anche con gli accordi sindacali che hanno riconosciuto i compensi incentivanti monetizzandoli in gran parte. Il problema ancora non è risolto perchè la legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere ancora coerentemente applicata. Infatti questa legge prevede tutta una serie di misure ed una serie di meccanismi che non sono stati attuati, quali le norme sull'organizzazione del lavoro e la fissazione degli *standards* di produttività. Noi invece abbiamo avuto una anticipazione economica di quella che è l'applicazione di un modo diverso di compensare, almeno parzialmente. Va comunque sottolineato che per il cittadino non si accresce nulla in funzionalità e in produttività e che per il funzionamento degli uffici non c'è ancora un collegamento tra produttività e retribuzione. Questo è il vero dato, al quale si deve aggiungere il fatto che per i dirigenti sarebbe oltremodo proficuo uno sforzo per collegare meglio l'incentivazione ad una effettiva funzionalità. In questo caso invece viene fissato il livello economico; piuttosto che un simile sistema, sarebbero preferibili delle indennità temporali date in misura fissa.

Non ho presentato alcun emendamento perchè il Governo aveva già dichiarato la sua contrarietà, pur apprezzando lo spirito, che mi aveva mosso, e perchè gli altri Gruppi non avevano mostrato di essere favorevoli. Si sarebbe dovuta cambiare tutta l'impostazione del disegno di legge; altrimenti era inutile presentare un emendamento «di bandiera».

In questo caso non si trattava di agitare una bandiera propagandistica verso la dirigenza statale, ma di fare un'operazione tecnicamente diversa, cioè dare una misura economica con una cifra temporanea in modo

tale da non intaccare i livelli retributivi e da non pregiudicare l'assetto futuro della dirigenza. Questo era lo spirito della mia proposta che non ha incontrato il favore della maggioranza e del Governo, per i quali è impensabile che si possa sconvolgere il disegno di legge tagliando via i compensi per il lavoro straordinario e ricomprendendo tutto in un'indennità temporanea legata alle tre qualifiche dirigenziali, dandole un carattere provvisorio. Sarebbe stato opportuno fare questo ai fini di una maggiore chiarezza ed anche per non pregiudicare la materia con un uso distorto del compenso incentivante. Ho però rinunciato, ripeto, a presentare degli emendamenti in tale senso, in quanto si sarebbe dovuto trovare un minimo di consenso per cambiare tutto l'impianto di questo articolo.

Desidero infine ribadire la nostra contrarietà a questo modo di spendere e a questo modo di elargire compensi; per cui è in discussione non tanto la qualità di questi ultimi, quanto il modo errato di dare un compenso aggiuntivo cui non corrisponde un diverso rapporto qualitativo fra retribuzione e produttività.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento, anche se potrebbe non essere pertinente vista la mia limitata conoscenza della materia. Mi sembra di capire che adottando il compenso incentivante non si intenda dare un consenso generalizzato, poichè esso presuppone una valutazione di rendimento; per cui si tratta di un compenso individualizzato. Ora, se si dà questa interpretazione, esso perde la qualificazione di compenso incentivante e diventa un trattamento aggiuntivo; ma se diventa un trattamento aggiuntivo si deve cambiare l'espressione, e non si deve chiamare più compenso incentivante bensì compenso aggiuntivo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare il signor Ministro di valutare l'opportunità di una diversa strutturazione da dare a questo articolo e in particolare a questa terminologia che mi sembra un po'

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

contraddittoria rispetto a tutto il resto del tessuto di questo disegno di legge; mi riferisco al compenso incentivante alla dirigenza.

SANDULLI. È incoerente con la posizione della dirigenza.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Innanzi tutto devo ripetere che l'articolo 4 non fa che riflettere la norma vigente per il restante personale statale. Faccio inoltre notare che alla fine del primo comma è scritto: «...secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente». Questo significa che il compenso incentivante non viene dato come un emolumento, ma viene dato in seguito a verifica di determinate condizioni. Su ciò verte una trattativa molto dura con le confederazioni per stabilire quali sono gli elementi che materializzano il diritto al compenso incentivante. Ovviamente la trattativa è stata di difficile avvio, in quanto è accaduto esattamente quello che alcuni colleghi avevano ipotizzato, cioè si voleva che il premio incentivante non incentivasse alcunchè e fosse dato alla generalità del personale solo perchè dipendente dallo Stato. L'Amministrazione del dipartimento della funzione pubblica, invece, è stata di avviso diverso. Giustamente è stata dello stesso avviso che voi qui avete detto e ripetuto, cioè quello di cercare insieme con i sindacati gli elementi di fatto che possono permettere di dare tale compenso a chi effettivamente lo merita. Questo il concetto. Per la prima volta, su questa base, si è anche cercata una collaborazione nel corso di tre conferenze dei capi del personale di tutte le amministrazioni statali, con i quali si sono volute esaminare le risultanze del confronto con i sindacati, per ottenere anche suggerimenti e valutazioni sul modo migliore di utilizzare questa voce, piccola ma significativa, della retribuzione. Io stesso ho presieduto le tre conferenze; nel corso della prima vi è stato molto scetticismo, nel corso della seconda qualche intervento più interessante e infine nel corso della terza, dopo la relazione dei funzionari incaricati della trattativa con i sindacati, è emerso un interesse abbastanza notevole, da parte dei capi del perso-

nale, ad instaurare un rapporto di collaborazione. Infatti, vari capi del personale successivamente ci hanno fatto pervenire proposte.

Capisco che una disciplina in questo campo è molto difficile, ma dobbiamo provvedere prima della fine dell'anno perchè altrimenti rimarrebbero bloccati i capitoli dello straordinario. La materia riguarda il compenso incentivante e in parte la trasformazione dello straordinario, e quindi comporta un'operazione complessa, che, ripeto, deve essere conclusa entro la fine dell'anno e deve essere condotta in una certa maniera.

Faccio notare, inoltre, che l'articolo 4, il quale ripete esattamente il meccanismo studiato e portato avanti per gli statali, proprio per la funzione perequativa che ha tutta la legge nel suo complesso, quantifica anche il compenso che viene dato al dirigente. Molti di voi avranno pensato che si trattasse di chissà quali cifre. Invece si parte, come è stabilito chiaramente nel secondo comma, dal compenso di lire 85.000 per l'ottavo livello, cioè quello che precede immediatamente la dirigenza. Poi, il compenso incentivante viene calcolato sulla base dello stesso rapporto con l'ottavo livello per i livelli superiori di dirigenza. Pertanto, il compenso si riduce ad essere molto modesto e certamente molto lontano da quello che si poteva immaginare. Comunque, è questo un tentativo che si cerca di fare, attraverso forme nuove, per smuovere l'amministrazione dello Stato e renderla più funzionale, più attiva. Si prevedono, quindi, collegamenti con la presenza, oppure con progetti finalizzati, tesi ad ottenere un obiettivo aggiuntivo della amministrazione, e anche con una serie di studi che hanno valore soprattutto di sperimentazione. Tutto questo per cercare di uscire dalla situazione di un'amministrazione non eccessivamente mobile.

Come ho detto, si sta facendo per ora un tentativo difficile, che forse non avrà successo, ma che ritengo debba essere portato avanti con tenacia, proprio in senso contrario a quella che è la distribuzione *erga omnes*, la quale significherebbe rinunciare a trovare quella via nuova che invece è necessario trovare, perchè le cose in campo amministrativo non vanno bene e non possono non

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

essere modificate. L'articolo, dunque, è strutturato in questo senso. Si tratta di una struttura prevista per tutto il personale statale, ed estendendo il concetto alla dirigenza non si può non seguire la stessa strada. La circolare che sarà emanata per tutti i dipendenti statali riguarderà anche la dirigenza, stabilendo gli stessi modi, le stesse forme e gli stessi elementi di fatto. Tutto ciò si giustifica con la provvisorietà che è propria del provvedimento, per il quale si prevedono non più di sei mesi di vita.

SANDULLI. Inviterei il Governo a trovare una formulazione diversa per questo tipo di assegno. Mi preoccupa per il fatto che la posizione del dirigente generale possa rimanere alterata dato che verrebbe a ricevere un compenso incentivante. Ritengo che sia inerente alla posizione del dirigente generale essere il culmine della carriera; l'incentivazione è *in re ipsa*.

MANCINO. Capisco che rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 vi è stata una manomissione e che, pertanto, si è avuto un allargamento. Il dirigente però resta una persona di altissimo prestigio, un grosso *manager* che dà esempio di attaccamento al lavoro, di produttività. Questo era quello che si era immaginato, altrimenti si poteva concludere la carriera con altri ruoli. Il premio incentivante ritengo che sia collegabile direttamente a questo prototipo di dirigente generale che dovrebbe riguardare una cerchia ristretta di funzionari dello Stato che danno il massimo del contributo, indipendentemente dalle incentivazioni. È una proposta di assegno che pone problemi di riferimento, ma il provvedimento durerebbe sei mesi e sarebbe possibile modificare la natura giuridica dell'assegno che è anche graduabile. Proprio perchè non è un assegno fisso e dipende anche da una valutazione di carattere discrezionale rispetto alla resa del dirigente, se lo codifichiamo concettualmente non vedo appropriato questo riferimento alla categoria dei dirigenti.

MAFFIOLETTI. Devo dire che questa idea corrisponde allo spirito di quanto ho detto.

Sarebbe meno dirompente dire «l'assegno temporaneo, pari ad un compenso incentivante, stabilito a favore...»: potrebbe essere una soluzione che punta sulla temporaneità, che non pregiudica la disciplina futura, tenendo conto che per i dirigenti il vero incentivo dovrebbe essere quello risultante dalla produttività degli uffici cui sono preposti.

SAPORITO. Lo spirito di questo articolo va collegato ad un grande sforzo compiuto dalle organizzazioni sindacali nei mesi di maggio e giugno per la definizione del contratto degli statali. Per la prima volta si è detto che non bisogna dare compensi uguali a tutti, ma che occorre introdurre un criterio di professionalità, di attaccamento al lavoro e di qualificazione dell'opera. Le federazioni unitarie hanno convenuto che sul fondo del lavoro straordinario una parte venisse accantonata perchè è opportuno non ripartire i fondi in parti uguali a tutti ma è necessario incentivare la professionalità, l'efficienza. Un meccanismo di attribuzione dello straordinario incentivante per le professionalità trova certamente d'accordo le organizzazioni sindacali, mentre sicuramente sarebbero contrarie al riconoscimento di un compenso fisso per una categoria, quando per altri dipendenti statali si va nella direzione di una incentivazione della professionalità.

Sono d'accordo con il senatore Maffioletti: per salvaguardare il principio di questa specificità del dirigente si riconosce un compenso incentivante, ma soltanto se richiamiamo il meccanismo previsto per le altre categorie del pubblico impiego possiamo ottenere anche per i dirigenti statali un maggiore attaccamento al lavoro.

Ritengo che si debba mantenere il testo così come è oppure che occorra trovare una formula che agganci il tutto ai meccanismi e alle procedure previste per altre categorie del pubblico impiego statale predirigenziale.

PRESIDENTE. Poichè sono state evidenziate questioni che non riguardano certamente un'eventuale modifica dell'obiettivo finale ma soltanto il modo in cui raggiungerlo, sarebbe forse opportuna una sospensione dei lavori.

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 20,40 e sono ripresi alle ore 21.15.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 4 le parole: «ai dirigenti civili» con le altre: «ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori anche appartenenti alle qualifiche».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli.

Non è approvato.

Il senatore Sandulli, ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il terzo, il seguente comma aggiuntivo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa Amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'articolo 3».

MANCINO. Questo testo non mi pare che realizzi gli obiettivi per i quali abbiamo discusso finora, pertanto nutro qualche perplessità circa l'opportunità di votarlo favorevolmente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al testo proposto.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Io lo ritengo addirittura pericoloso; personal-

mente sono favorevole al testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Sandulli.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4 nel suo complesso.

MANCINO. Dichiaro di essere favorevole all'articolo nel suo insieme.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Il senatore Sandulli ed altri senatori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

premesso che il disegno di legge n. 384 provvede (come si legge anche nel suo titolo) ad un adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti con decorrenza 1° gennaio 1984, in attesa della nuova normazione della materia — la quale presumibilmente dovrà operare con la stessa decorrenza dei decreti presidenziali, emanati per il personale non dirigente in applicazione della legge n. 93 del 1983 —,

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

fa voto che, in sede di regolamentazione definitiva della materia, si disponga che per il personale dirigenziale raggiunto dai limiti di età durante l'anno 1983 trovi applicazione una norma corrispondente a quella contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge».

(0/384/3/1) SANDULLI, MANCINO, SAPORITO

MAFFIOLETTI. Siamo contrari a tale ordine del giorno.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è favorevole e accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che il senatore Rastrelli ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo:

Art. 5-*bis*.

Ai soggetti previsti dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano una qualifica non inferiore a direttore di sezione verrà conferito un quinto dei posti disponibili di primo dirigente.

Non essendo presente il senatore Rastrelli, l'emendamento si intende decaduto.

Art. 6.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni competenti.

È approvato.

SAPORITO. Signor Presidente, come già ho detto in precedenza, non insistiamo sulla proposta di introdurre, dopo l'articolo 6, l'articolo aggiuntivo 6-*bis* relativo al personale dirigente degli enti pubblici da me presentato insieme ai senatori Mancino e Pavan. Tuttavia, anche in questo caso abbiamo trasformato l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Mancino, Saporito ed altri:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

non considerando giusto che il personale degli enti pubblici compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, abbia un trattamento economico diverso ed inferiore a quello previsto per i dirigenti statali,

invita il Governo:

a riconsiderare la questione e a proporre, entro il 31 gennaio 1984, apposito provvedimento anche in attuazione dell'articolo 26 della legge-quadro sul pubblico impiego».

(0/384/4/1) MANCINO, SAPORITO, SANDULLI, D'AMELIO, D'ONOFRIO

Dai senatori Maffioletti e Taramelli è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

valutata l'urgenza di una disciplina complessiva della dirigenza pubblica,

impegna il Governo:

a presentare, entro breve termine, il disegno di legge riguardante la dirigenza statale e ad approntare sollecitamente le proposte più adeguate per introdurre strumenti di perequazione e di armonizzazione dei trattamenti economici dei dirigenti pubblici anche in relazione alla previsione contenuta nel-

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

l'articolo 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

(0/384/5/1) MAFFIOLETTI, TARAMELLI

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole ad entrambi gli ordini del giorno.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. I due ordini del giorno pongono problemi che hanno una angolatura diversa e che sono all'esame del Governo, come ho più volte ripetuto nel corso della discussione.

La volontà del Governo è di presentare una normativa che disciplini tutta la materia. Questi ordini del giorno hanno un significato preciso, invitano il Governo a realizzare il suo proposito rapidamente. Sono quindi favorevole ad accettare sia l'uno che l'altro come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

MANCINO. Propongo di votare l'ordine del giorno presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli in quanto non pone al Governo scadenze di carattere temporale, come invece previsto nel nostro ordine del giorno.

Voteremo, pertanto, a favore dell'ordine del giorno dei senatori Maffioletti e Taramelli accettando che il nostro venga accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli.

È approvato.

Il relatore, senatore Murmura, in ottemperanza alla richiesta della 5^a Commissione, ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-bis.

I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere validità con il 30 giugno 1984.

MAFFIOLETTI. Propongo che alle parole «I benefici» venga premessa la parola «Tutti».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maffioletti all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, tendente a premettere alle parole: «I benefici» la parola «Tutti».

È approvato.

SAPORITO. Signor Presidente, a titolo personale mi dichiaro contrario al richiamo all'articolo 4 contenuto nel testo di tale norma aggiuntiva. Ritengo, infatti, che le norme dell'articolo 4 siano disciplina permanente e non transitoria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-bis, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 90 miliardi in ragione d'anno.

All'onore relativo al primo semestre 1984, valutato in lire 41 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GARIBALDI. Desidero fare un'osservazione. Come si può pensare ad una spesa valutata in 90 miliardi in ragione d'anno quando il provvedimento, in realtà, ha validità solo per sei mesi?

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. La copertura è dimezzata.

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il secondo comma parla di 41 miliardi.

GARIBALDI. Ma 41 non è la metà di 90.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Nel conto entra anche la tredicesima.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

I senatori Maffioletti e Taramelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a tener conto, nel predisporre i disegni di legge sulle dirigenze pubbliche, della necessità di formulare in modo preciso, e tale da non consentire deroghe e disapplicazioni, il principio dell'onnicomprendività dello stipendio e del trattamento economico dei dirigenti della Pubblica amministrazione; ciò tenendo conto dell'attuale prassi, avvalorata da un indirizzo giurisprudenziale, al fine di ristabilire con chiarezza il criterio dell'irrilevanza degli incarichi comunque assegnati.

(0/384/6/1)

MAFFIOLETTI, TARAMELLI

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore nutre molte perplessità su questo ordine del giorno; si rimette comunque al Governo.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Si tratta di un problema che dovrà essere affrontato insieme alle altre questioni da esaminare; il Governo, pur non essendo contrario al principio in esso contenuto, non può accettare, al momento, l'ordine del giorno poichè il suo contenuto troverà più idonea trattazione in altra sede.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, insiste per la votazione?

MAFFIOLETTI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Sempre i senatori Maffioletti e Taramelli hanno presentato un secondo ordine del giorno del seguente tenore:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

in merito ai 1.200 posti vacanti nell'ambito della dirigenza statale,

impegna il Governo:

a proporre un provvedimento che non sia fondato sul sistema del metodo comparativo e preveda un modo selettivo per la copertura dei posti che sia strettamente necessaria al funzionamento degli uffici».

(0/384/7/1)

MAFFIOLETTI, TARAMELLI

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'ordine del giorno testè letto.

Se il Governo avesse introdotto un'aggiunta eterogenea al testo, inserendo anche norme riguardanti l'accesso alle qualifiche dirigenziali, avremmo contrapposto emendamenti, ma poichè il Governo non ha ritenuto di alterare il provvedimento di carattere economico, ci siamo astenuti dal presentare proposte di modifica che avessero il significato di disciplina dell'accesso alla qualifica dirigenziale.

Il problema è urgente, si trascina da anni e non viene mai risolto: ci sono 1.200 posti vacanti nell'ambito della dirigenza statale e il tentativo è sempre stato quello di risolvere la questione attraverso l'adozione del cosiddetto «metodo comparativo» per una promozione in blocco, alla quale siamo contrari.

Per non appesantire questo disegno di legge, riguardante solo provvedimenti economici, non abbiamo ritenuto opportuno proporre emendamenti in materia, tuttavia ci riserviamo di farlo in altra sede.

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

Per l'avvenire, il Governo deve assumere l'impegno preciso di introdurre un metodo selettivo per la copertura dei posti necessari, almeno in via transitoria, in attesa della riforma della dirigenza, attraverso un sistema di selezione rapida, affinché non si verifichi una «beneficiata» in blocco, per così dire, alla quale, ripeto, siamo contrari.

Quindi, il nostro ordine del giorno intende impegnare il Governo in questa precisa direzione.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario all'ordine del giorno.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, ritengo che il senatore Maffioletti sia a conoscenza del fatto che l'iniziativa di adottare corsi di formazione per la dirigenza fu collegata alla legge — che è stata qui richiamata — di undici anni fa.

Purtroppo, i corsi per la promozione a dirigente non sono stati svolti e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche si sono quindi determinate situazioni che è poco definire gravissime: mi riferisco, per esempio, alle Amministrazioni delle finanze e delle poste e telecomunicazioni. Pertanto, in molti casi si è ritenuto di dover ricorrere proprio al deprecato sistema del «metodo comparativo».

Il Governo deve risolvere al più presto questo grave problema. Se si potrà trovare una soluzione che garantisca in maniera migliore la selezione, potranno anche essere fatti tentativi in questo senso; tuttavia, si tratta di un problema che deve essere risolto in tempi brevi data la grave situazione che si è creata in alcune amministrazioni, che pertanto premono per una soluzione immediata. Ho ricordato poc'anzi le Amministrazioni delle finanze e delle poste e telecomunicazioni, ma so che anche nell'ambito dell'Amministrazione del tesoro, specialmente in sede periferica, esistono situazioni del genere.

Comprendo, pertanto, le preoccupazioni del senatore Maffioletti al riguardo; tuttavia non posso assumere un impegno in questo senso, non avendo la certezza di riuscire a trovare vie diverse per la soluzione di questo problema che, come abbiamo rilevato, è mol-

to grave soprattutto in certi settori. Sono dell'avviso che sia necessario ripristinare la proposta che a suo tempo era stata avanzata e che ritengo essenziale per qualificare in maniera migliore l'Amministrazione dello Stato.

SAPORITO. Sono d'accordo, signor Presidente, con l'atteggiamento assunto dal relatore, ma soprattutto con le motivazioni addotte dal Ministro nel respingere questo ordine del giorno.

Nel nostro ordinamento esistono tre metodi: l'anzianità, il metodo comparativo e la selezione attraverso corsi-concorso. Ora, dire che è urgente la copertura dei posti e chiedere il corso-concorso significa avere dirigenti tra due o tre anni.

MAFFIOLETTI. Ma sono anni che tenete congelati i posti!

SAPORITO. Perché non è stato approvato il provvedimento.

MAFFIOLETTI. No: voi avete fatto una proposta di passaggio in blocco ed è quella che è stata presentata al Senato. Si tratta del disegno di legge n. 1423, sulle norme transitorie.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Quel provvedimento è stato bloccato proprio in questa Commissione.

SAPORITO. Comunque non è stato ripresentato in questa legislatura.

MAFFIOLETTI. Certo, perché era anche troppo restrittivo.

SAPORITO. Considerando che probabilmente nessuno è d'accordo sull'adozione del metodo dell'anzianità e che lo svolgimento di corsi-concorso richiederebbe tempi lunghi, ritengo che il metodo comparativo non possa essere escluso *a priori*. Non possiamo chiuderci la strada per arrivare alla soluzione di un problema che, come tutti riconosciamo, è particolarmente urgente. Per questi motivi, siamo contrari all'ordine del giorno.

1^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (15 dicembre 1983)

GARIBALDI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole all'ordine del giorno perchè ritengo — così come del resto il Ministro non ha potuto non riconoscere — che il metodo comparativo sia un deprecabile sistema.

L'affermazione contenuta nell'ordine del giorno va nella direzione del merito oggettivamente considerato, per cui ritengo che meriti di essere sottolineata.

MAFFIOLETTI. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Maffioletti e Taramelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

GARIBALDI. Vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, perchè reputiamo equa e obiettivamente necessaria questa proroga del termine che scadrà il 31 dicembre prossimo, in quanto consente alla dirigenza statale di percepire un trattamento economico provvisoriamente adeguato alle altre categorie.

Naturalmente, come è stato già più volte sottolineato, il Gruppo socialista si associa con forza al generale auspicio che il Governo provveda in tempi brevi al riassetto globale, che rappresenta una inderogabile necessità, in modo da non essere costretti il prossimo giugno ad approvare un provvedimento analogo.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge, anche perchè nel corso della discussione sono emersi elementi particolarmente negativi, che hanno ribadito in noi la convinzione che il sistema adottato per provvedere al trattamento economico provvisorio della dirigenza dello Stato, in previsione della scadenza del termine del 31 dicembre 1983, sia il sistema peggiore, in quanto questa normativa corrisponde dei compensi in ma-

niera errata. Noi non facciamo una critica del sistema adottato di carattere quantitativo, ma di carattere qualitativo, in quanto riteniamo che sia un modo sbagliato per retribuire i pubblici funzionari. Si potevano infatti adottare altri sistemi che la stessa discussione ha evidenziato; ma la maggioranza non era d'accordo e si è ostinata inoltre a difendere l'estensione del lavoro straordinario ai dirigenti generali; ha mostrato imbarazzo e disagio senza dare una soluzione alle altre questioni che noi abbiamo sollevato.

Tutto ciò ci ha maggiormente convinto che la nostra battaglia su certe questioni di principio è giusta e che occorre fare al più presto la riforma della dirigenza. L'aver determinato un'inadempienza su questo terreno è una grave responsabilità politica che ricade non soltanto su questo Governo, ma anche sui Governi che l'hanno preceduto, e significa aver consentito di procedere di proroga in proroga con una legislazione frammentaria. È necessario che il Governo si decida ad impegnarsi a fondo e a presentare la riforma della dirigenza, affinché venga esaminata ed approvata entro i primi sei mesi del 1984. Inoltre bisogna fare in modo di trovare dei rapporti armonici con la dirigenza del parastato: altrimenti, per quanto riguarda il personale dello Stato si avrà sempre il fenomeno dei contratti che si concludono e si riaprono al momento dell'intervento legislativo. È necessaria la certezza nei rapporti sindacali, è necessario definire meglio tutta la politica del pubblico impiego ed è necessario attuare coerentemente la legge-quadro che non è adeguatamente applicata. Oggi vi sono dei contratti che non si riesce a concludere e il dipartimento della funzione pubblica non è ancora regolato da un provvedimento definitivo: anche se si dice che sia stato predisposto uno schema che non è stato inoltrato al Parlamento per il parere previsto dalla legge da parte delle Commissioni competenti.

Navighiamo nell'oscurità per molte questioni, per altre viviamo momenti difficili e negativi; momenti difficili e negativi vive la legislazione a causa di alcuni provvedimenti (come quello per le direzioni provinciali del Tesoro) che contengono gravi elementi di

imperfezione rispetto a una corretta politica e che sono stati criticati anche dal movimento sindacale.

Nel corso della discussione, come ho detto, la maggioranza e il Governo non si sono voluti impegnare per questioni importanti quale quella della onnicomprensività dello stipendio e quella del rifiuto almeno del ricorso massiccio al criterio del metodo comparativo. Tutto questo ci allarma perché vuol dire che non avremo un 1984 tranquillo, né avremo una prospettiva di lavoro legislativo incanalata su binari di certezza in linea generale, anche rispetto agli elementi programmatici del Governo. Mi pare che siamo di fronte ad un procedere contraddittorio e negativo; e il disegno di legge in esame offre solo il vantaggio di provvedere con un metodo diverso dal passato, cioè diverso da quello della decretazione d'urgenza. Questo, però, è ben poco di fronte alla tardività della presentazione del disegno di legge stesso e rispetto alle questioni di indirizzo più generale che ho voluto sollevare. Ribadisco pertanto il nostro giudizio negativo su questo provvedimento.

SAPORITO. Formulo una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana. Noi approviamo con convinzione il disegno di legge, anche se esprimiamo rammarico per alcune disposizioni in esso contenute, che pongono l'urgente problema per il Governo di prendere iniziative che consentano il ritorno alla armonia nel nostro ordinamento fra le diverse categorie del pubblico impiego. Ci auguriamo che la grande riforma della dirigenza pubblica venga presto alla luce, che si definisca un provvedimento per la copertura dei posti disponibili per dirigenti nella pubblica amministrazione, che si affronti il problema della perequazione

in questo stesso settore e che l'intervento sia generale, non solo per lo Stato e il parastato, ma anche per le unità sanitarie locali, le regioni e gli enti locali, anche se forse il provvedimento più urgente è proprio quello della omogeneizzazione tra i dirigenti dello Stato e i dirigenti del parastato.

Noi siamo convinti che il riassetto del pubblico impiego sia una condizione indispensabile per passare alla riforma delle procedure e delle strutture, al riordino del potere amministrativo. Speriamo, pertanto, che il disegno di legge abbia la transitorietà in esso stesso prevista e auspichiamo di poterci trovare presto a discutere un provvedimento organico, che affronti nel suo insieme tutta la materia del pubblico impiego, cui si deve la continuità della funzione dello Stato, cui si deve anche il mantenimento di questo nostro ordinamento. Dobbiamo tener presente che, sia pure con tutte le critiche che possiamo fare, abbiamo una classe amministrativa che non deve essere solo incentivata, come facciamo con il presente provvedimento, ma deve essere stimolata nella sua responsabilità nei confronti dello Stato. Speriamo, ripeto, che un provvedimento in tal senso giunga presto all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO